



il nostro Bilancio

2003 - 2008



il nostro Bilancio
2003 - 2008





*«Il libero professionista
è libero di lavorare più degli altri»*

«C'è un solo modo di fare le cose: farle»



PARTE PRIMA

Il Bilancio di ASLA



ASLA

impegno e risultati

Prossime sessioni del
Corso di formazione giudiziale
per Praticanti Avvocati a Milano

mercoledì 13 giugno 2007
mercoledì 27 giugno 2007
mercoledì 11 luglio 2007

art: e.steiner@steinerdesign.it

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Cinque anni di ASLA in Italia

Cinque anni passano in fretta.

E' ormai un ricordo lontano quello del primo gruppo informale di colleghi e amici, riuniti dai primi mesi del 2003 per iniziativa di uno di noi,

che si confrontavano su problematiche comuni ai nostri Studi Legali Associati - riscoprendo fra l'altro il piacere di parlarsi al di fuori del consueto contesto di fretta e "contrapposizione professionale".

Dopo le prime due riunioni, in quell'estate di cinque anni fa, iniziammo ad incontrarci nella Sala Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per cortese concessione del Presidente. Ci contammo e scoprimmo che con un po' di passaparola gli Studi rappresentati alle riunioni erano diventati già quindici, come il numero dei Consiglieri dell'Ordine che ci ospitava.

Superato qualche dubbio iniziale su eventuali perplessità che la nostra iniziativa avrebbe potuto suscitare (in realtà mai concretizzate); archiviate le inesattezze - a quell'epoca ancora abbastanza prese in considerazione - di una stampa frettolosa, e constatata soprattutto l'utilità del nostro dialogo, decidemmo di darci un "vestito" in forma di Associazione.

Una libera Associazione che scegliemmo di chiamare "ASLA", semplicemente riferendoci agli Studi Legali Associati che ne venivano a far parte (ed a cui, anno dopo anno, continuiamo a dare il benvenuto).


Ed ASLA sin dal primo giorno è stata veramente libera da ogni condizionamento e pregiudizio, estranea ad interessi economici - abbiamo sempre rigorosamente evitato qualsiasi accostamento a *scopi di lucro* - e lontana da affiliazioni politiche (o partitiche). La nostra Associazione, soprattutto, era ed intende restare libera da idee preconcette.

Il nostro scopo dichiarato e costantemente perseguito è quello di favorire in Italia la cultura e la diffusione dell'esercizio in forma associata della professione legale, quanto meno nelle aree di competenza degli Studi orientati alla clientela d'affari, societaria ed internazionale; di ciò fa parte ovviamente il nostro contributo al miglioramento delle regole di Legge e dell'Ordinamento Forense che sono (o possono essere) specificamente indirizzate agli Studi Associati.

Cosa abbiamo realizzato sinora? Come abbiamo investito il tempo, l'attenzione e i contributi associativi degli Studi Membri di ASLA?

Vale la pena di premettere che il bilancio dell'Associazione - sotto il profilo strettamente patrimoniale - è rassicurante, nel senso che le risorse fornite dagli Studi Membri vengono gestite con prudenza e parsimonia nel perseguimento degli obiettivi di volta in volta stabiliti dagli Organi che guidano ASLA.

Ciò che davvero conta, tuttavia, sono le attività svolte ed in corso di svolgimento, e di queste vogliamo elencare qui di seguito alcune fra le più significative, a nostro avviso:




1 | Pubblicazioni su Clausole Statutarie e sulle
Necessità degli Studi Associati;

2 | Corsi di formazione per Avvocati, valevoli ai
fini dei crediti formativi obbligatori;

3 | Corsi di formazione per Praticanti Avvocati,
sostitutivi dell'assistenza obbligatoria alle
udienze giudiziali;

Iniziative:



4 Partecipazione di rappresentanti ASLA ad eventi quali il Congresso Nazionale Forense, a seminari e convegni di studi, a sessioni di organi rappresentativi quali il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini territoriali;

5 Incontri periodici con i rappresentanti e altri Colleghi degli Studi Membri in sede di Assemblea, riunioni di Consiglio e di Comitato Esecutivo dell'Associazione;

6 Ricerche preparatorie e redazione di linee-guida per gli Studi Membri in materie pratiche di interesse comune quali la gestione e protezione dei dati personali (*privacy*), le disposizioni cd. anti-riciclaggio, l'insinuazione in via privilegiata di crediti professionali in sede concorsuale, il recupero forzoso di onorari, l'assicurazione per danni da responsabilità professionale ecc.;

7 Interventi di sostegno e chiarimento anche in sede disciplinare, d'intesa con i competenti Ordini territoriali e gli Studi Membri coinvolti;

8 Presentazione di motivate proposte e opinioni nelle Sedi ufficialmente incaricate della valutazione ed eventuale riforma o modifica delle norme che regolano l'esercizio della Professione legale in Italia.

ORA TOCCA
A VOI




Quest'anno **ASLA** e l'Ordine degli Avvocati di Milano stanno formando i Praticanti.

Nel 2008 entra in vigore l'obbligo di formazione permanente degli Avvocati.

Noi ci stiamo preparando.

art: e.steiner@steinerdesign.it

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Inoltre siamo stati in grado di tessere importanti alleanze e relazioni non solo con le nostre Istituzioni, ma con altre associazioni ed organismi giuridici e no quali, a titolo di esempio, la Fondazione del Notariato, l'Assirevi, l'Università Cattolica di Milano, ed altri.


Visto anche il crescente interesse per l'associazionismo nel mondo dell'Avvocatura, riteniamo - dopo questi primi cinque anni - di essere solo all'inizio del cammino di ASLA.

La nostra Associazione, grazie alla sua indipendenza e autonomia e soprattutto alla qualità ed impegno degli Studi Legali che ne fanno parte, ha dato prova di serietà e professionalità in ogni campo nel quale si è cimentata e siamo certi, anche alla luce degli ulteriori probabili cambiamenti legislativi e regolamentari, che tali caratteristiche le consentiranno di continuare ad essere un importante "player" nel prossimo futuro.

Permetteteci di concludere con un sentitissimo ringraziamento a tutti i Soci per il sostegno e la dedizione con cui nel corso di questi anni hanno reso possibile la crescita, la credibilità e il successo di questa nostra realtà.

Giovanni Lega, *Presidente*
Fulvio Pastore Alinante, *Segretario Generale*

Cronologia



2003

Con la legge 180/2003 il Parlamento modifica la disciplina degli esami di abilitazione alla Professione Forense: tra le novità, la correzione esterna degli elaborati, a opera di un Distretto di Corte d'Appello diverso da quello di appartenenza del candidato.

2004

Con il decreto n.127 dell'8 aprile il Ministero della Giustizia approva le nuove Tariffe Forensi, applicabili a partire dal 2 giugno. Il Regolamento adegua in misura del 25 per cento i minimi e i massimi tariffari, in considerazione del tasso di inflazione. L'entrata in vigore del Testo Unico sulla "privacy", inoltre, impone una serie di adempimenti ai quali gli Studi Professionali devono adeguarsi nel trattamento dei dati personali.

2005

L'Albo degli Avvocati di Milano registra oltre 14mila professionisti iscritti. In tutta Italia gli Avvocati iscritti agli Albi sono oltre 120mila: una media di legali per abitante tra le più alte in Europa.

2006

Viene approvato il Decreto Legge 223/2006 (Decreto Bersani) sulla liberalizzazione delle professioni, definitivamente convertito con la legge n.248 del 4 agosto 2006. Sono abrogati per gli avvocati il "patto di quota lite", il valore obbligatorio delle tariffe professionali minime e le restrizioni alla pubblicità informativa. In ottobre il Congresso Nazionale Forense svolto a Milano e Roma vede la più ampia partecipazione degli avvocati italiani, che prendono posizione in merito a queste innovazioni. Giovanni Lega, come rappresentante di ASLA, è ammesso ufficialmente a presentare le istanze degli Studi associati.

2007

ITALIA

Il Consiglio Nazionale Forense approva il nuovo testo del Codice Deontologico per gli Avvocati introducendo, fra l'altro, maggiori possibilità di comunicazione informativa con la clientela e verso il pubblico in genere.

2008

Entra in vigore l'obbligo di formazione continua degli Avvocati, con un minimo di 9 "crediti formativi" da acquisire nel primo anno e 50 crediti nel triennio 2008-2010.

Dopo alcuni mesi di riunioni informali, a dicembre viene costituita a Milano da 15 Studi italiani e internazionali, sotto la guida di Giovanni Lega, la prima Associazione degli Studi Legali Associati - senza scopo di lucro né affiliazioni politiche.

L'Associazione, nel suo primo anno di vita, raddoppia il numero dei propri Studi Membri rispetto al momento della fondazione, arrivando a quota 31.

Tra aprile e luglio si svolge a Milano il primo Corso Interattivo organizzato da ASLA per i giovani legali, con il patrocinio dell'Ordine di Milano: quattro sessioni in tema di "Studi Associati e Operazioni Straordinarie".

L'Associazione rafforza la propria struttura con la nomina del Segretario Esecutivo, mette in rete il proprio sito web e pubblica due saggi in tema di Clausole Statutarie e posizioni espresse dagli Studi Legali Associati.

Tra maggio e novembre ASLA svolge, per la prima volta in Italia, il Corso di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati, le cui dieci sessioni (comprendenti di simulazione del processo) sostituiscono -- con l'approvazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano -- due semestri di frequenza obbligatoria alle udienze.

L'Associazione rappresenta oltre 60 Studi Legali, in cui più di cinquemila Avvocati esercitano la professione in forma associata. Gli eventi formativi organizzati da ASLA e dai suoi Studi Membri vengono accreditati ai fini degli obblighi di formazione continua degli Avvocati. ASLA produce la prima serie di registrazioni audiovisive dei Corsi per l'adozione in altre città d'Italia.



... and more to come

«Non esistono grandi avvocati, ma avvocati che hanno grandi clienti»



«Quando sarebbe impossibile assolvere a troppi impegni tutti urgentissimi, l'angelo degli avvocati provvede a farne saltare qualcuno»



PARTE SECONDA

Le Opinioni di ASLA

ASLA: Voliamo Alto



ASLA ha organizzato con l'Università Cattolica di Milano la prima edizione del Corso di formazione professionale continua per Avvocati, sul tema "Impresa tra diritto ed economia", accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano

art: e.steiner@steinerdesign.it

Per informazioni:

www.aslaitalia.it
www.unicatt.it/formazionepermanente/mi
www.ordineavvocatimilano.it

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Avv. Fabio Cappelletti

Febbraio 2008

Cosa serve veramente ai grandi Studi legali associati

da *La Previdenza Forense* (n.1/2008)

1. I diversi modelli organizzativi degli Studi legali

Lo sviluppo economico-sociale e la conseguente necessità di specializzazione hanno così profondamente inciso sull'attività degli Avvocati che oggi risulta impossibile ricondurre ad unità figure assai diverse tra loro, che si avvalgono di modelli organizzativi nettamente differenziati.

In termini numerici complessivi è probabilmente ancora prevalente il modello tradizionale dell'Avvocato che opera in forma individuale, prevalentemente in ambito giudiziale. In tali Studi possono essere presenti come coadiutori colleghi più giovani, che normalmente quando riescono ad emanciparsi aprono un proprio Studio. L'Avvocato così organizzato talora condivide lo Studio con altri colleghi, principalmente allo scopo di contenere i costi, senza dar vita ad una vera e propria associazione e ad una piena collaborazione professionale.

Costituiscono realtà già notevolmente diverse gli Studi associati piccoli e medio-piccoli, formati da alcuni Avvocati-soci e da un numero assai variabile di Avvocati-collaboratori (con prospettive associative spesso limitate). In tali Studi, in forte crescita e non solo nelle maggiori città, possono essere mag-

giori le opportunità di specializzazione e conseguentemente è maggiore anche la collaborazione interna. Le spese sono effettivamente comuni, quando l'associazione non è meramente formale, mentre i ricavi possono essere ripartiti in vari modi, ma spesso restano strettamente collegati ai risultati dell'attività individuale.

Ancora più marcata è la differenza rispetto agli Studi associati definibili (secondo i parametri italiani) come medi e grandi, costituiti da un numero significativo di soci che può arrivare anche ad alcune decine, e da un numero ancor maggiore di collaboratori. Tali Studi sono sempre più diffusi e di dimensioni rapidamente crescenti. Pur mancando rilevazioni ufficiali, si può stimare che gli Studi legali presenti in Italia che contano complessivamente più di duecento Avvocati, tra soci e collaboratori, siano più di dieci e meno di venti. Meno attendibile sarebbe una stima degli Studi di medie dimensioni, comunque ben più numerosi.

Gli Studi qualificabili come studi medi e grandi possono essere Studi italiani indipendenti, che operano solo in ambito domestico o anche a livello internazionale (questi ultimi spesso legati più o meno strettamente a *network* di Studi esteri),

ovvero articolazioni italiane di Studi internazionali, per lo più americani o inglesi e presenti nei principali Paesi, formate comunque quasi esclusivamente da Avvocati italiani.

Tali Studi sono caratterizzati da una forte specializzazione. Quelli di taglio internazionale in prevalenza nel settore stragiudiziale ed in particolare nell'ambito del diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari, pur occupandosi anche delle altre materie (quali il contenzioso civile e arbitrale, il diritto del lavoro, il diritto industriale, il diritto amministrativo ecc.) necessarie a fornire un servizio completo a clientela costituita in prevalenza da imprese.

In questi Studi le formule di ripartizione degli utili sono assai complesse e articolate, e spaziano da quelle focalizzate sul risultato complessivo dello Studio e sul percorso di carriera dei soci (*"lock-step"*) a quelle incentrate sulle *performance* dei singoli (*"eat what you kill"*).

Tali Studi sono generalmente aperti all'ingresso nella compagine associativa dei giovani Avvocati. In particolare ai più meritevoli, al termine di un impegnativo percorso di carriera che normalmente si conclude ad un'età compresa tra 33 ed i 36 anni.

Gli Studi medi e grandi sono entità rispetto alle quali persistono molti ingiusti pregiudizi, sia in relazione alla natura dell'attività svolta, che taluni considerano d'impresa, sia con riferi-

mento al trattamento ed alle prospettive degli Avvocati-soci e degli Avvocati-collaboratori che ne fanno parte.

Esula dallo scopo delle presenti note un approfondimento di questo tema, ma va chiarito che l'assimilazione di tali Studi alle imprese sarebbe del tutto inappropriata: essi sono infatti delle entità peculiari, sostanzialmente di tipo cooperativistico, formate dall'unione su base paritetica di Avvocati-soci che svolgono personalmente un'attività squisitamente professionale in forma organizzata.

2. L'ASLA - Associazione Studi Legali Associati

Alla fine del 2003 alcuni di questi Studi hanno costituito l'ASLA - Associazione Studi Legali Associati, alla quale hanno successivamente aderito molti altri Studi analoghi. Oggi partecipa ad ASLA la maggior parte degli Studi legali medio-grandi e grandi di taglio internazionale presenti a Milano, a Roma ed in altre fra le maggiori città italiane, ma l'Associazione è aperta

all'adesione di ogni Studio associato che abbia interesse alle tematiche trattate.

ASLA è un'Associazione senza scopo di lucro, non orientata politicamente, che agisce su base volontaristica avendo quale finalità istituzionale la modernizzazione e lo sviluppo della professione legale svolta in forma associata. A quanto consta è la prima ed unica Associazione di tal genere in Europa.

Gli Studi medi e grandi sono entità rispetto alle quali persistono molti ingiusti pregiudizi, sia in relazione alla natura dell'attività svolta, che taluni considerano d'impresa, sia con riferimento al trattamento ed alle prospettive degli Avvocati-soci e degli Avvocati-collaboratori che ne fanno parte

ASLA è anzitutto un luogo di incontro e di confronto fra i rappresentanti degli Studi che ne fanno parte, un vero e proprio forum ove vengono dibattute tematiche di comune interesse e sono elaborate segnalazioni, informazioni e modelli di strumenti operativi utili a tutti gli Studi membri.

ASLA è inoltre interlocutore accreditato delle Istituzioni professionali (quali gli Ordini, il CNF, altre Associazioni di categoria) per contribuire alla regolamentazione della Professione forense, alla formazione dei giovani Avvocati e altre simili finalità di interesse generale.

Nell'ambito di ASLA sono state attentamente analizzate le diverse proposte di riforma delle professioni che si sono succedute, in particolare con riferimento al problema dell'individuazione del modello organizzativo ottimale, che possa consentire ai grandi Studi legali associati presenti in Italia di fornire servizi adeguati alla clientela italiana ed estera, sviluppandosi e competendo sui mercati internazionali.

Pur in presenza di esigenze e posizioni variegata, è da ritenere che vi sia largo consenso su alcune questioni di rilievo, alle quali per i limiti delle presenti note si può solo accennare.

ASLA è anzitutto un luogo di incontro e di confronto fra i rappresentanti degli studi che ne fanno parte

3. I grandi Studi associati e la riforma della Professione forense

Molti ritengono inopportuno stabilire in via aprioristica e di principio a quale tipo di società riservare l'attività degli Studi legali associati. Il relativo dibattito rischia di risultare sterile e portare a conclusioni avulse dalla realtà. Pare preferibile decidere prima come risolvere alcune questioni-chiave, e solo successivamente individuare lo strumento formale più consono.

Un primo aspetto da regolamentare in modo adeguato ai tempi è quello della denominazione. Per costruire uno Studio-istitu-

zione - che si sviluppi e duri nel tempo, oltre la vita professionale dei suoi fondatori - dovrebbe essere consentita l'utilizzazione di nomi di fantasia, se del caso modificando *ad hoc* taluni aspetti del regime giuridico dei marchi commerciali. Ciò consentirebbe di superare i personalismi che in sede costitutiva possono creare difficoltà anche insuperabili, e non esporrebbe i soci che ne fanno parte, anche molto numerosi, al

rischio di perdere la reputazione e l'avviamento che hanno faticosamente contribuito a creare, a seguito della cessazione o dell'uscita dei soci fondatori.

Quantomeno dovrebbe essere consentito di acquisire il diritto di utilizzare il nome dei fondatori e di mantenerlo senza limiti di tempo, secondo gli accordi con essi intervenuti. Così è nei principali Paesi esteri, dove certo non si rischia di confondere

Studi che mantengono il nome di fondatori scomparsi da decenni o più con eventuali studi omonimi. Ogni argomento a difesa delle attuali anacronistiche disposizioni, risalenti alle leggi razziali, è agevolmente superabile, ma ciononostante tutte le proposte di riforma della Legge professionale continuano a prevedere restrizioni non solo inutili, ma fortemente dannose.

Un altro problema che non riesce a trovare adeguate soluzioni nei progetti di riforma è quello della responsabilità professionale. Tale responsabilità deve essere disciplinata con norme davvero efficaci, ma non inutilmente penalizzanti e discriminatorie rispetto a quelle applicabili all'esercizio dell'attività in forma individuale, sul quale soltanto sembra modellata ogni ipotesi di riforma. Lo strumento necessario e sufficiente a garantire un'efficace tutela dei Clienti è l'assicurazione professionale, che dovrebbe divenire obbligatoria per tutti gli Avvocati ed essere affiancata alla responsabilità personale. Ma solo quella di chi abbia effettivamente reso o concorso a rendere la prestazione professionale. Sarebbe infatti privo di senso, e fonte di responsabilità oggettiva senza colpa, penalizzare i soci di uno Studio associato per fatti colposi o dolosi di Colleghi che essi non possono controllare, vuoi per mancanza delle necessarie competenze tecniche, vuoi per l'impossibilità di verificare ogni loro attività. Né avrebbe senso stabilire che la responsabilità possa derivare dalla mancata istituzione da parte dello Studio associato di adeguate procedure, perché non v'è procedura che

È necessario modernizzare la Professione forense più in generale, partendo dall'accesso, ed evitare di compiere in sede di riforma scelte sbagliate e dannose

possa davvero consentire di prevenire errori ed omissioni dell'Avvocato, salve eccezioni di trascurabile importanza. Ed è evidente che se si rendesse responsabile, oltre all'Avvocato che ha reso la prestazione professionale, anche lo Studio associato del quale fa parte, risulterebbero indirettamente responsabili tutti gli altri soci. Lo Studio dovrebbe infatti far fronte con il proprio patrimonio, che appartiene a tutti i soci.

Ulteriore lacuna dell'ordinamento vigente è la mancanza di regole specifiche che disciplinino, in particolare a livello fiscale, le sedi estere di Studi italiani e le sedi italiane di Studi esteri. Ciò comporta la necessità di ricorrere a soluzioni inutilmente complicate e comunque crea situazioni di incertezza, penalizzando in particolare l'internazionalizzazione degli Studi italiani.

Ancora, pare necessario rimuovere talune disposizioni che precludono tutt'ora la possibilità di effettuare la comunicazione informativa in forma adeguata. Ad esempio quelle che impediscono di rendere note alla clientela, sempre più esigente e sofisticata, le esperienze professionali specifiche maturate negli ambiti d'interesse, anche menzionando i nomi dei Clienti assistiti in precedenza. Ciò dovrebbe essere consentito, come avviene ovunque all'estero, e non vietato per il semplice timore di comportamenti scorretti, sui quali gli Ordini dovrebbero e possono vigilare (ovviamente nel rispetto delle norme deontologiche in genere, ed in particolare degli obblighi di riservatezza).

Le questioni sopra menzionate riguardano specificamente gli Studi associati, e particolarmente quelli medi e grandi, ma è necessario modernizzare la Professione forense più in generale, partendo dall'accesso, ed evitare di compiere in sede di riforma scelte sbagliate e potenzialmente assai dannose (di cui alcune hanno trovato, purtroppo, non pochi sostenitori!

Negli Studi legali associati non deve essere ammessa la partecipazione di soci di capitale, che li snaturerebbe e sarebbe priva di utilità. Per la costituzione e sviluppo di nuovi Studi non sono necessari capitali o finanziamenti di entità tale da non poter essere reperiti dai soci-Avvocati.

Deve essere mantenuta la tassazione per cassa, poiché l'introduzione del principio di competenza comporterebbe la tassazione di un reddito di lavoro (e non d'impresa) non effettivamente percepito, con conseguenze economiche dirompenti.

Tanto gli Avvocati-soci quanto gli Avvocati-collaboratori non devono essere formati né inquadrati quali dipendenti, perché ciò condizionerebbe negativamente il loro approccio alla Professione e limiterebbe fortemente le loro prospettive future.

Concludendo, la modernizzazione della Professione forense non va realizzata riconoscendo il diritto di avvalersi di società di capitale, o mediante altre innovazioni inutili se non dannose, ma creando un sistema di regole adeguate alle effettive esigenze di ogni diversa tipologia di Studio legale - e della società contemporanea. Per fare ciò può essere utilizzato lo strumento specifico della società tra avvocati, integrando e correggendo la sua attuale disciplina.



ASLA: si parte in formazione

EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ASLA
ACCREDITATI DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

1 - **GLI STUDI ASSOCIATI**
MERCOLEDÌ 12 MARZO

2 - **ACQUISIZIONI DI MAGGIORANZA**
MERCOLEDÌ 9 APRILE

3 - **ACQUISIZIONI DI MINORANZA**
GIOVEDÌ 22 MAGGIO

art: e.steiner@steinerdesign.it

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Avv. Sergio Barozzi

Gennaio 2008

I grandi Studi: la realtà e la sfida dei tempi

da *La Rivista del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano* (n.1/2008)

La tesi proposta dal Collega (Rivista del Consiglio n.4 del 2007) è certamente suggestiva e non priva di un suo fascino. Una più attenta lettura evidenzia però la volontà di alimentare uno scontro tra Colleghi basato su fittizie divisioni, che non giova certamente alla categoria,

a tutto vantaggio di nostri veri concorrenti: Commercialisti, Notai, Consulenti del lavoro etc.

La rappresentazione degli Studi associati come società di capitali si scontra infatti non solo con la realtà normativa, ma con la stessa volontà di chi fa parte di quegli Studi *che non solo non auspica l'entrata di soci di capitali*, ma ritiene e si sente Avvocato a tutti gli effetti.

Oggi negli Studi legali associati la professione viene svolta in modo molto simile a quello in cui viene svolta dai singoli professionisti. Si tratta sostanzialmente di aggregazioni di professionisti in cui i soci svolgono l'attività *personalmente*, con un rapporto soci-collaboratori non superiore ad 1 a 4 / 1 a 5, cioè molto simile a quello degli Studi tradizionali, e dove il rapporto soci-collaboratori *non è certo improntato ai criteri gerarchici in vigore in azienda.*

Anche la distribuzione di profitti risponde a logiche del tutto diverse da quelle delle società di capitali: ancora una volta è prevalente il criterio del lavoro prestato e dell'apporto diretto, in termini di clientela e di professionalità.

Si tratta quindi di *“entità peculiari, sostanzialmente di tipo cooperativistico, formate dall'unione su base paritetica di Avvocati che svolgono personalmente un'attività squisitamente professionale in forma organizzata”*⁽¹⁾.

La verità è che le aggregazioni medio-grandi sono nate per rispondere ad un'esigenza posta dal mercato (so bene che è una parola da molti colleghi detestata, ma volenti o nolenti il mercato esiste, e noi ne siamo parte): offrire specializzazioni diverse per essere in grado di servire una clientela sempre più sofisticata ed esigente.

I *“grandi Studi”* pertanto non sono la risposta a tutte le domande di servizi legali, ma solo di alcune esigenze e pertanto non solo possono, ma devono convivere con strutture che rispondono a domande ed esigenze diverse.



ASLA: di nuovo in pista

ASLA organizza a Milano la seconda edizione
del **Corso di Formazione
giudiziale** per Praticanti Avvocati
maggio - novembre 2008

art.e.steiner@steinerdesign.it

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



ASLA

ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Solo un'offerta articolata di servizi può consentire alla nostra categoria di competere sul mercato della consulenza, in cui non siamo gli unici attori.

Ma al di là delle considerazioni che precedono, la cartina di tornasole dell'erroneità della posizione del Collega è data da una fotografia della realtà. Quando ho iniziato la mia carriera c'erano molti stimati Avvocati che oggi si sarebbero, secondo il Collega, "*geneticamente modificati*".

Vogliamo allora escludere dal novero di "*chi sta fra noi*" colleghi come Trifirò, De Berti, Erede, Negri-Clementi, Pedersoli, Piergrossi, Lombardi, Casati⁽²⁾, solo perché accettando la sfida dei tempi hanno trasformato dei piccoli Studi in grosse realtà?

Mi sia consentito di chiudere con una battuta.

Qualche giorno fa un Collega, che aborrisce i grandi Studi e il mercato, che non vuol sentire parlare inglese e ritiene la liberalizzazione della pubblicità la fonte di tutte le nostre disgrazie, mi diceva di aver ridotto una parcella per cercare di acquisire dal Cliente nuove pratiche. Non ho avuto il coraggio di dirgli che stava facendo, né più né meno, del "*retention marketing*" attraverso il "*leverage del pricing*".

Non volevo si sentisse imprenditore!

(1) F. Cappelletti, "*Studi legali associati: pregiudizi e miti da sfatare*" in questa Rivista, n. 4 2006, p. 51.

(2) Scusandomi sia con chi è qui citato, che con chi è escluso dalla lista per mera distrazione.



Fabio Cappelletti

Studi legali associati: pregiudizi e miti da sfatare



Avv. Fabio Cappelletti

Settembre 2006

Studi legali associati: pregiudizi e miti da sfatare

da *La Rivista del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano* (n.4/2006)

La sempre maggior diffusione in Italia degli Studi legali associati, e la loro crescente dimensione e organizzazione, hanno destato in parte dell'avvocatura *tradizionale* forti preoccupazioni ed un atteggiamento pregiudizialmente critico,

tendente a contrapporre chi eserciterebbe davvero la nobile ed antica professione intellettuale (gli Avvocati tradizionali, svolgenti prevalentemente l'attività giudiziale in piccoli studi) a chi presterebbe servizi legali nell'ambito di vere e proprie *imprese legali* (gli Avvocati facenti parte di Studi associati medio-grandi, più moderni ed organizzati).

La recente introduzione, con il d.l. 223/2006 (c.d. *Decreto Bersani sulla competitività*), di disposizioni che si propongono di tutelare il cliente-consumatore, ha ulteriormente alimentato il timore dell'*avvocatura tradizionale* che i piccoli Studi legali non riescano a sopravvivere e possano essere schiacciati dalla concentrazione dei grandi Studi, timore che non ha mancato di manifestarsi anche in occasione del 28° Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma dal 21 al 24 settembre di quest'anno.

Molti degli argomenti più frequentemente usati contro gli Studi

associati medio-grandi rivelano una limitata conoscenza del fenomeno, e pregiudizi tanto diffusi quanto infondati.

Con il presente intervento ASLA, Associazione che già riunisce molti

Studi legali associati italiani di medie e grandi dimensioni (ed aperta all'adesione di altri Studi), intende fornire un contributo alla miglior conoscenza della realtà degli Studi associati e stimolare un sereno ed obiettivo dibattito sull'argomento.

1. Gli Studi associati medio-grandi non sono imprese

Come anticipato, vi è chi ritiene che gli Studi legali associati di medie-grandi dimensioni siano ormai divenuti delle *imprese legali*, dotate di una tale massa critica e forza economica da poter effettuare notevoli investimenti, anche pubblicitari, prestare servizi legali sempre più standardizzati, e così comprimere gli spazi riservati all'*avvocatura tradizionale*, che rischierebbe l'estinzione. Si sostiene inoltre che tali *imprese legali* intenderebbero competere con l'*avvocatura tradizionale* offrendo servizi a basso costo, peraltro di modesta qualità.

La tesi è del tutto priva di fondamento, per molteplici ragioni. Anzitutto, non è vero che gli Studi legali di medie-grandi dimensioni siano delle imprese: in qualunque forma costituiti, essi sono soltanto aggregazioni di professionisti, ciascuno dei quali svolge la professione “sul campo” come qualsiasi altro Avvocato, anche se generalmente con prevalenza dell’attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale.

L’attività viene svolta dai soci personalmente e sotto la propria esclusiva responsabilità professionale, e non certo limitandosi a dirigere lo Studio ed i collaboratori, e cioè operando sostanzialmente quali *manager* d’azienda. I soci degli Studi associati si avvalgono ovviamente di collaboratori, ed associano alle pratiche altri soci in ragione delle competenze specialistiche ritenute necessarie o quando il numero di incarichi già in essere non consenta loro di dedicarsi interamente in via personale, esattamente come avviene in molti Studi individuali (o Studi nei quali più Avvocati condividono spese e strutture).

Basti pensare che negli Studi associati di cui trattasi vi sono mediamente da due a quattro collaboratori per ogni socio (inclusi i praticanti), rapporto non dissimile da quello di molti piccoli Studi *tradizionali*.

Né tantomeno negli Studi associati medio-grandi esiste, tra soci e rispetto ai collaboratori, un rapporto di tipo propriamente

gerarchico, come nelle imprese. Vi sono indubbiamente soci più autorevoli di altri, per competenze professionali, anzianità e clientela, ma tale posizione di oggettiva preminenza, spesso condivisa tra più figure di spicco, riflette un fenomeno naturale ed è semmai attenuata rispetto agli Studi *tradizionali*, cresciuti attorno alla figura del fondatore - *dominus*. Non diversa è la situazione dei collaboratori: il socio certo impartisce istruzioni sullo svolgimento delle pratiche, in quanto più anziano ed esperto professionalmente, ma se volesse imporre il proprio punto di vista in forza di un rapporto meramente gerarchico perderebbe i migliori collaboratori, a beneficio di Studi che rispettano maggiormente la professionalità dei giovani colleghi.

Gli Studi legali di medie-grandi dimensioni sono aggregazioni di professionisti, ciascuno dei quali svolge la professione “sul campo” come qualsiasi altro Avvocato, anche se generalmente con prevalenza dell’attività stragiudiziale

Un’altra notevole differenza tra le imprese (costituite in forma di società di capitali) e gli Studi legali medio-grandi è quella relativa all’attribuzione dei profitti. Nelle prime gli utili vengono distribuiti ai soci in relazione ai capitali apportati, mentre nei secondi gli utili vengono ripartiti tra tutti i soci esclusivamente in funzione del lavoro prestato.

Ed è bene osservare, al riguardo, che anche gli Studi membri di ASLA sono concordi nel ritenere che gli Studi legali non debbano venire aperti alla partecipazione dei soci capitalisti, sia perché ciò li snaturerebbe, sia perché non ne sussiste l’esigenza. La creazione e lo sviluppo di uno Studio legale non richiedono infatti investimenti così importanti da non poter

essere affrontati dagli Avvocati che ne fanno parte, anche facendo ricorso a finanziamenti bancari ottenibili mediante semplici garanzie di firma sulla base dei redditi in precedenza conseguiti. Tanto più se la crescita è armonica e graduale, come è giusto che sia. Né tantomeno occorre disporre di capitali per divenire soci, come sarà più analiticamente illustrato al successivo punto 5.

Anche l'avviamento connesso al nome negli Studi legali ha caratteristiche del tutto diverse da quello delle imprese. Esso deriva infatti dall'attività e dalla reputazione di tutti i soci dello Studio, anche se esso prende il nome dei soci maggiormente rappresentativi (per l'evidente impossibilità di utilizzare il nome di tutti i soci, quando essi siano molti). Tale avviamento non è trasferibile come un qualsiasi bene immateriale, in quanto se il c.d. *name partner* cessa di far parte dello Studio viene meno il diritto di utilizzare il suo nome. Secondo l'attuale normativa ciò avviene non solo quando il *name partner* continua a svolgere attività professionale altrove, ma anche quando cessa del tutto l'attività per raggiunti limiti d'età o decesso, cosa che penalizza fortemente gli Studi medio-grandi italiani rispetto agli omologhi Studi esteri e rende più difficile assicurarne la continuità nel tempo (senza rispondere ad una effettiva esigenza di tutela dei Clienti, che ben difficilmente potrebbero essere tratti in inganno da eventuali omonimie).

« Anche gli studi associati facenti parte di network internazionali, per lo più inglesi o americani, sono formati quasi esclusivamente da avvocati italiani, regolarmente iscritti all'Albo professionale ed alla Cassa Avvocati »

2. Gli Studi associati medio-grandi sono tutti Studi italiani

Un altro mito da sfatare è che gli Studi associati medio-grandi operanti in Italia siano Studi legali *inglesi* o *americani*.

Anzitutto, molti degli Studi in questione sono Studi italiani, del tutto indipendenti dalle *law firm* anglosassoni. Essi si avvalgono normalmente di rapporti stabili con Studi esteri, comunitari e no, in funzione della necessità di assistere Clienti italiani operanti all'estero o Clienti stranieri con interessi in Italia - ma tali rapporti non valgono certo a differenziarli da qualsiasi altro Studio italiano.

Ma anche gli Studi associati facenti parte di *network* internazionali, per lo più inglesi o americani, sono formati quasi esclusivamente da Avvocati italiani, regolarmente iscritti all'Albo professionale ed alla Cassa Forense. Il più stretto legame di tali Studi con il *network* di appartenenza può incidere maggiormente sul modello organizzativo e sulle procedure interne, o sulla tipologia di clientela e di lavoro svolto, ma non determina alcun tipo di dipendenza. Prova ne è che sono tutt'altro che infrequenti i casi in cui lo Studio italiano esce dal *network* di riferimento ed entra a far parte di altri *network* (o rimane del tutto indipendente).

In conclusione, tutti gli Studi in questione sono Studi italiani che svolgono per lo più attività internazionale, e non già Studi esteri presenti in Italia.

3. La specializzazione è il motore delle aggregazioni professionali medio-grandi

È del tutto illogico sostenere che gli Studi legali associati di medie-grandi dimensioni mirino a realizzare profitti crescenti fornendo servizi legali standardizzati, a basso costo e di modesta qualità, come si sostiene farebbero le imprese.

Anzitutto ciò non è vero neppure per quelle imprese, e sono molte, che si propongono di fornire beni o servizi di qualità per creare valore aggiunto, e sottrarsi così alla pura e semplice competizione sul prezzo. Competizione assai difficile, in quanto richiede un'organizzazione efficientissima, fortemente esposta alla concorrenza.

Ciò vale ovviamente anche per gli Avvocati di qualsiasi tipo ed in qualunque forma organizzati: il valore aggiunto può essere riconosciuto dal Cliente solo in funzione della qualità delle prestazioni rese, incluso il livello delle competenze specialistiche, mentre lo svolgimento di attività non complesse e del tutto fungibili porta inevitabilmente a lavorare con margini limitati, tanto meno supportabili quanto più l'organizzazione di Studio è complessa e costosa.

La specializzazione è proprio il fattore che spiega perché anche molti Avvocati di cultura e tradizione italiana - tendenzialmente individualisti - abbiano deciso di unirsi tra loro e far

crescere le aggregazioni embrionali da decenni già utilizzate per la sola condivisione delle spese e delle strutture, trasformandole in veri e propri Studi unitari ed organizzati.

In particolare è l'esigenza di servire una clientela sempre più sofisticata ed internazionale, e di fornirle in un unico contesto competenze specialistiche multidisciplinari e multigiurisdizionali, il vero motore delle aggregazioni professionali formatesi. Negarlo significa dimenticare un principio economico elementare: è la domanda che crea l'offerta, e non viceversa.

È l'esigenza di servire una clientela sempre più sofisticata ed internazionale, e di fornirle in un unico contesto competenze specialistiche multidisciplinari e multigiurisdizionali, il vero motore delle aggregazioni professionali

Vi sono infatti Clienti, e particolarmente imprese multinazionali, che si rivolgono abitualmente allo Studio internazionale di riferimento per ogni loro necessità, o che addirittura per regole interne si devono necessariamente servire di tale Studio. Essi pertanto, quando operano all'estero, richiedono di potersi avvalere di Studi facenti parte del relativo *network*, o quantomeno ad un'unico Studio nazionale in grado di trattare a

livello specialistico qualsiasi pratica. Ma analoga esigenza è sempre più sentita anche dalle grandi imprese nazionali.

Vi sono inoltre pratiche marcatamente multidisciplinari, che possono essere svolte solo da uno Studio associato dotato al proprio interno di specialisti in grado di coprire ogni area coinvolta.

Ad esempio, se un gruppo multinazionale intende acquisire un

altro gruppo operante in diversi Paesi, è evidente che opererà per uno Studio legale internazionale presente in ogni giurisdizione interessata, o dotato di stabili rapporti di collaborazione con Studi nazionali che possano prestare assistenza in relazione ad ogni materia coinvolta, perché sarebbe diseconomico e poco efficiente selezionare in ciascuno dei Paesi coinvolti singoli specialisti (e coordinarli tra loro).

4. Gli Studi medio-grandi necessitano di regole ed organizzazione

Non è vero neppure che entrare a far parte di uno Studio legale medio-grande spiani la vita professionale e sia privo di controindicazioni, come sembrano sostenere taluni.

Non si tratta solo di riuscire a far coesistere una pluralità di professionisti con personalità ed esigenze diverse, in un Paese nelle quali le professioni sono sempre state concepite e disciplinate come individuali, ma anche di sopportarne regole, procedure e costi di struttura.

Ogni professionista facente parte di simili organizzazioni è tenuto all'osservanza di numerose regole senza le quali la convivenza sarebbe impossibile, rinunciando così ad una parte importante della propria *sovranità*, e deve necessariamente avvalersi di strutture adeguate e costose. Prova ne è che non pochi soci di Studi medio-grandi optano poi per ritornare ad una dimensione più limitata e vivibile.

Va considerato infatti che, se in uno Studio di piccole dimensioni ogni decisione viene assunta e messa in atto dal titolare (o dai soci d'accordo tra loro), in uno Studio di medie-grandi dimensioni occorre delegare a singoli soci il compito di occuparsi - nel comune interesse - dei vari aspetti inerenti la gestione dello Studio, accettandone le decisioni e dotandosi di uno *staff* che presidi alle funzioni non indelegabili, quali le questioni logistiche, amministrative ed organizzative.

Se così non fosse, uno o più soci dovrebbero occuparsi di tali aspetti pressoché a tempo pieno, con conseguente snaturamento del ruolo, che diventerebbe di *manager* e non di *Avvocato*.

Ma anche l'uso corrente di una terminologia *aziendalistica* ha contribuito a generare gli equivoci che portano alcuni ad assimilare gli Studi medio-grandi alle imprese, del tutto impropriamente.

Negli Studi medio-grandi vi è sì almeno un *managing partner*, cioè un socio al quale è affidata la responsabilità generale della gestione dello Studio stesso, ma non si tratta di una figura assimilabile quella dell'amministratore delegato di un'impresa. Il *managing partner* non è sovraordinato agli altri soci, normalmente non è remunerato specificamente per tale attività, e continua ad esercitare la professione quale *Avvocato*. Per tali ragioni, e proprio per evitare un suo distacco eccessivo o permanente dalla professione, in molti Studi il *managing partner* viene sostituito periodicamente.

Ogni professionista facente parte di queste organizzazioni è tenuto all'osservanza di numerose regole, senza le quali la convivenza sarebbe impossibile, rinunciando così ad una parte importante della propria *sovranità*

Negli Studi in questione è normalmente presente anche un *office manager*. Si tratta di un professionista o dipendente, non Avvocato, al quale è affidata la gestione dei soli aspetti organizzativi che possono essere delegati, in quanto non richiedenti le competenze e le esperienze che solo un Avvocato può avere. È dunque una figura del tutto diversa da quella del direttore generale di un'impresa, al quale è affidata la responsabilità generale dell'intera gestione operativa.

Ancor più subordinato è ovviamente il ruolo di altre persone eventualmente facenti parte dello *staff*, quali i responsabili dell'amministrazione, del personale, dei sistemi informatici, della comunicazione, ecc.

5. Il ruolo e le prospettive dei giovani Avvocati

È stato affermato che gli Avvocati non soci che collaborano stabilmente con gli Studi medio-grandi sarebbero di fatto dei dipendenti, che come tali dovrebbero essere inquadrati, e che la progressiva crescita del numero di *Avvocati-dipendenti* porterà ad un forte peggioramento della qualità e addirittura all'estinzione del *ceto medio* dell'avvocatura. Si è parlato addirittura di "*bracciantato intellettuale*"!

Si tratta di un tema di particolare rilevanza, in quanto concerne per lo più i giovani Avvocati e le loro prospettive.

La rappresentazione che viene fatta delle suddette figure professionali è però quanto mai errata e fuorviante.

Gli Studi medio-grandi selezionano infatti con grande cura i giovani colleghi, nella consapevolezza che essi rappresentano un investimento per il futuro e la loro principale ricchezza.

Anche in ragione della forte concorrenza tra gli Studi ad assicurarsi i giovani Avvocati migliori, essi sono remunerati sin dalla fase della pratica professionale in misura adeguata, e sufficiente a consentire loro anche di sostenere autonomamente i costi necessari per eventualmente trasferirsi e vivere in una grande città.

I giovani vengono adeguatamente formati, anche mediante la partecipazione a corsi interni ed esterni, e svolgono una pratica effettiva, spesso con la necessaria multidisciplinarietà assicurata dalla presenza di diverse competenze specialistiche.

Normalmente ogni Studio medio-grande predetermina e rende noto agli interessati lo sviluppo di carriera prospettico, dal praticantato all'eventuale ingresso quali soci, secondo regole uguali per tutti e che prescindono da aspetti personalistici.

Tutti hanno dunque l'opportunità di divenire soci, opportunità che diverrà concreta o meno in funzione della capacità e dell'impegno di ciascuno. E va sottolineato, al riguardo, che negli Studi medio-grandi non viene richiesto al giovane socio di acquistare, pagandola, la propria quota di partecipazione agli utili: vengono infatti normalmente utilizzati sistemi a punti,

Tutti hanno l'opportunità di divenire soci, opportunità che diverrà concreta o meno in funzione della capacità e dell'impegno di ciascuno

assegnati gratuitamente al momento dell'ingresso nell'associazione professionale e periodicamente incrementati, proprio per non creare barriere all'ingresso dei giovani migliori.

Ma anche chi non diviene socio dello Studio nel quale si è formato, se ha adeguatamente capitalizzato quanto ha avuto la possibilità di apprendere, potrà divenire socio di altri Studi, formare il proprio Studio, solo o con altri colleghi, divenire giurista d'impresa, anche in posizione dirigenziale, o continuare a collaborare con Studi medio-grandi, che si contendono e remunerano assai bene i collaboratori più validi.

È perciò di fondamentale importanza che i giovani Avvocati non siano formati né inquadrati quali dipendenti, perché ciò condizionerebbe negativamente il loro approccio alla professione e limiterebbe fortemente le loro prospettive future. Né servirebbe fornire loro le tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti, delle quali beneficerebbero per un periodo breve, essendo comunque destinati a divenire, con la piena maturazione professionale, Avvocati del tutto autonomi e liberi professionisti ad ogni effetto.

6. Conclusioni

In conclusione, l'assimilazione degli Studi legali associati medio-grandi alle imprese è del tutto inappropriata. Essi costituiscono delle entità peculiari, sostanzialmente di tipo cooperativistico, formate dall'unione su base paritetica di Avvocati

che svolgono personalmente un'attività squisitamente professionale, in forma organizzata.

Tali Studi non sono né saranno in futuro alternativi ai piccoli Studi tradizionali, non li fagociteranno, né vanno ad essi contrapposti.

L'Avvocato *generalista* svolge - e continuerà a svolgere in futuro - un ruolo essenziale nell'assistenza giudiziale e nell'assistenza stragiudiziale di *base*, anche di ottimo livello e su questioni complesse, e costituisce un punto di riferimento insostituibile per la

clientela per la quale la personalità del rapporto è indispensabile. Così è anche per l'Avvocato specialista di una singola materia, che nel proprio settore può raggiungere livelli di assoluta eccellenza.

Gli Studi associati medio-grandi si rivolgono ad un segmento di mercato diverso, e non v'è ragione perché non possano coesistere con i piccoli Studi tradizionali, nel quadro di una cornice

normativa più adeguata e rispondente alle rispettive e diverse esigenze, così come avviene da molto tempo all'estero e nei Paesi più evoluti .

Gli Studi legali associati medio-grandi sono entità peculiari, sostanzialmente di tipo cooperativistico, formate dall'unione su base paritetica di Avvocati che svolgono personalmente un'attività squisitamente professionale in forma organizzata



ASLA, cosa bolle in pentola

L'Associazione che rappresenta i grandi Studi Legali operanti in Italia prepara le iniziative volute dai propri Associati per proseguire sulla strada della modernizzazione della professione legale, il continuo e concreto aggiornamento professionale ai migliori livelli, la formazione dei giovani legali in aree di competenza specifica ed il sostegno allo sviluppo degli Studi Associati in ogni città d'Italia.

art: e.steiner@steinerdesign.it

**Senza affiliazioni politiche, senza scopo di lucro.
Al vertice della professione**

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



Avv. Fulvio Pastore Alinante

Giugno 2006

Italy: A Call To Arms

da *Legal Week* (Issue of June 26, 2006)

The Associazione Studi Legali Associati (ASLA) began as an informal gathering of like-minded lawyers. Three years later it is a powerful force, improving both regulation and competition within Italy's legal profession.

At first it was a group of friends, led by an engaging spirit. It had no name and was essentially just a gathering of international lawyers in Milan, who met on a totally informal basis.

Giovanni Lega, the Associazione Studi Legali Associati's (ASLA) tireless organiser, felt it was about time for all like-minded commercial law firms operating in Italy – whether of Anglo-Saxon, Continental, or “purely Italian” affiliation – to have an opportunity and regular venue to meet and discuss professional topics of common interest.

Back then there was even apprehension among the attending trailblazers, that their meetings could be regarded as the machination of a powerful business lobby (or, God forbid, even a veritable cartel, worthy of the attentions of national antitrust watchdogs).

That was three years ago, and any such fears have proven unfounded. But even those few pioneers had no clear idea of what they were starting.

The “*informal group of friends*” quickly developed into a fully-fledged Association, officially acknowledged by the Italian National Bar Council, the Milan and Rome Bars, the Italian Union of Liberal Professions, even Parliamentary commissions and other high-ranking public Authorities.

Practically all law firms operating in Italy on an international scale have become members – currently totalling 50 – and the Association's positions and activities are widely reported, both in the specialised and national press.

Setting the Bar High

ASLA's ambitions are set high. Members want the rules governing the legal profession in Italy to be made finally open, realistic and clear, while being brought closer to the international standards by which ASLA's member firms are used to being judged every day, by their clients and peers.

Ambitious? Well yes, and very much so, in a country (unfortunately) famed for a rather baroque approach to the law – high standards and all that, at first sight, but an amazing variation of ‘*complying practices*’ (or not), just under its glittering veneer.

Speaking strictly about the legal profession, what should be thought of a rule prohibiting law firms from using any other name but those of their living and practising local partners?

And the rule forbidding all kinds of advertising, including any reference to the lawyers’ professional areas of practice or their transactions, even if legally in the public domain, or the names of their clients – even with the clients’ written consent?

What of a situation where law firms are fiscally liable towards the state for withholding and payment of all kinds of taxes, even for filing social security contribution reports, but suddenly become ‘*transparent*’ (that is, non-existent) in front of Italian courts, when a client refuses to pay the bill?

So it could be asked whether ASLA has actually accomplished anything, besides bringing together those law firms that (outside of Italy, of course) have by necessity set those outdated regulations aside. The answer must clearly be yes, since the legal world in Italy has been rocked by ASLA’s formation and outspoken presence.

Powerful Position

Today, a meeting discussing law firms’ activities in Italy is not just inconceivable without ASLA’s representatives in attendance – it would be pointless. ASLA’s position papers (detailed and carefully argued, as one might expect) are actively sought by national and local rulemakers.

Last November, the annual Italian Lawyers’ National Congress gave a warm and attentive reception to the first speech ever on behalf of law firms, before its 1,000 delegates, delivered by Giovanni Lega (recently and unanimously reappointed as ASLA’s secretary general).

The Milan and Rome Bar Councils have promptly taken heed, not just because in their respective elections, held earlier this year, ASLA’s presence and votes were duly noticed and counted. Both Bars, being by far the most powerful in Italy, have thought it proper to set up special ‘*Commissions for relationships with international law firms*’ – led by

those very Council members which ASLA contributed to elect.

ASLA, however, does not rest on its laurels, or consider its mission as just promoting more effective regulation for its member firms.

As a matter of fact, those law firms also want their Italian practices to continue to be strongly competitive, with each other and towards the outside world, by being able to hire

Has ASLA actually accomplished anything? The answer must clearly be yes, since the legal world in Italy has been rocked by ASLA’s formation and outspoken presence

young lawyers who have been exposed to the best kind of teaching and early professional experience.

ASLA helps to accomplish this not only by supporting local Bar Councils and other Associations in setting up professional specialist schools, to which it provides teachers and materials, but also by offering free, high-quality seminars itself.

Its first *‘Interactive Programme on extraordinary financial transactions’*, held in Milan last year over a four-month period, was enthusiastically received and attended by several hundred young lawyers, hungry for a taste of the real thing. Where else can you meet, and even question, half a dozen managing partners in one afternoon?

ASLA is also becoming the depository of the first-ever archive in Italy of internal rules for law firms, from profit-sharing clauses to whole sets of bylaws, which will eventually be made available to all member firms on ASLA’s website (www.aslaitalia.it – for the time being available in Italian only).

The Future

What is next on the agenda for ASLA’s executive committee members, who on average meet twice a month? How to extract even more time and effort from themselves and their supporters is high up the agenda (always a daunting task, for busy international lawyers – especially when no payment whatsoever is on offer).

And how to finalise swiftly but thoroughly its collection of current projects, from a survey on the status of trainees and associates, to a coordinated effort at negotiating advantageous terms for professional liability insurance coverage (brokers welcome), to assisting the National Bar Council in asserting and shaping the limits of a law firm’s liability, in case of individual malfeasance – remember Parmalat?


And, also, establishing regular links with sister organisations. Is anyone out there, in Europe or beyond?

Cresciamo con i nostri Studi

art: esteimer@esteimerdesign.it

Struttura nuova per **ASLA**,
presenza più forte
per gli Studi Associati

www.aslitalia.it - info@aslitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Avv. Maurizio Traverso

Novembre 2008

Perché no? Il tabù della denominazione dello Studio Legale

La forte divaricazione fra una realtà economico-sociale e la relativa disciplina giuridica rappresenta il segno evidente di una patologia:

tale divaricazione può nascere o dall'incapacità del Legislatore di prendere atto che una determinata realtà economico-sociale è profondamente mutata, oppure da un'irriducibile resistenza al cambiamento da parte di soggetti che verrebbero direttamente "disturbati" da una riforma intesa ad adeguare il dato normativo alla mutata realtà (e magari anche ad introdurre principi innovativi allo scopo di promuovere evoluzioni ancor più incisive).

Mi riferisco, in particolare, alla riforma dell'Ordinamento professionale forense, che tutti indistintamente sollecitano ma che (il dubbio è lecito) forse non tutti realmente vogliono - se è vero che i progetti che si sono negli ultimi anni susseguiti, per iniziativa del Governo o di rappresentanti del Parlamento, sono stati incapaci di coagulare vasti consensi e si sono quindi puntualmente arenati, perendo insieme alle rispettive legislature.

Per quanto è dato sapere dagli organi di stampa (e dalla consultazione del sito web del Consiglio Nazionale Forense), il progetto di riforma attualmente in discussione è ben lungi dal potersi defini-

re prossimo ad un'approvazione e, soprattutto, capace di suscitare larghi consensi. Il tema generale della riforma della professione forense (e degli Ordini)

è assai complesso e non può essere affrontato se non attraverso un'analisi approfondita che esula (e comunque non rappresenta un indispensabile presupposto) dal tema specifico che, senza nascondere qualche intento provocatorio, intendo qui affrontare: cioè il tema della denominazione delle associazioni professionali.

È noto che la professione di Avvocato è disciplinata da norme introdotte nel nostro ordinamento in epoca ormai lontana, vigente il regime corporativo fascista: mi riferisco al R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 e alla Legge n. 1815 del 1939, che sono stati solo oggetto di parziali interventi "demolitori" da parte del Legislatore, in tempi relativamente recenti, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 1815/1939 recante il divieto di esercitare la professione legale in forma associata (come previsto dall'articolo 1 della stessa legge) mediante costituzione di una società. E mi riferisco altresì al Decreto Legge noto come "*Decreto Bersani*", convertito con la Legge 248/2006, che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe minime, il divieto di pattuire

compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il divieto di svolgere pubblicità informativa, nonché il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti. La Legge ha altresì previsto la sanzione della nullità per i patti conclusi tra Avvocato e Cliente, se non redatti in forma scritta.

A favore della necessità di riformare la professione forense, per adeguarla alle esigenze di un mercato profondamente diverso rispetto a quello esistente nella prima metà del secolo scorso, è intervenuta con grande incisività l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità"). Mi riferisco innanzitutto all'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità e conclusa in data 9 ottobre 1997, nella quale si rilevava *"il crescente grado di internazionalizzazione del settore negli ultimi anni"* e, a seguito dell'analisi condotta, l'esistenza nel nostro Paese di una regolamentazione nel suo complesso *"particolarmente restrittiva rispetto a quella dei principali Paesi europei considerati"*, sottolineando altresì il fenomeno della crescente espansione nel nostro Paese di studi e società esteri (principalmente anglosassoni) *"la cui espansione in altri Paesi non è estranea alla solidità acquisita in mercati di origine caratterizzati da un quadro regolamentativo che favorisce lo sviluppo delle attività, consentendo ai professionisti flessibilità organizzative e di mercato nel nostro Paese sconosciute"*.

In Italia le professioni intellettuali sono soggette ad una regolamentazione "particolarmente restrittiva"

Quella indagine conoscitiva si soffermò ovviamente sui diversi aspetti della regolamentazione della professione di Avvocato, toccando anche il tema del divieto di pubblicità e quello dell'esercizio in forma societaria, sul quale l'Autorità - interpretando in modo ottimistico l'intervenuta abrogazione dell'articolo 2 della Legge n. 1815/1939, ipotizzava che l'emanazione del Regolamento attuativo avrebbe consentito *"ai professionisti di scegliere tra le forme societarie attualmente disponibili quella che ritengano più congeniale all'erogazione dei propri servizi"*, giungendo persino ad affermare che *"non appaiono esservi ragioni per precludere ad alcune categorie*

l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, sulla base della considerazione che tali formule societarie mal si adatterebbero ai caratteri delle professioni intellettuali". L'Autorità concludeva nel senso che era auspicabile una riforma sistematica della materia, volta a raccordare le recenti innovazioni con la disciplina codicistica delle società.

È ben noto che, secondo l'Autorità, gli Studi legali (indipendentemente dalla loro dimensione) sono da considerarsi "imprese" ai fini della disciplina della concorrenza, e che gli Ordini Professionali sono da considerarsi quali "associazioni di imprese". A tal proposito non posso non ricordare le numerose critiche rivolte a tale impostazione, anche da parte di un autorevole esponente della nostra professione (mi riferisco all'articolo di

Fabio Cappelletti dal titolo *“Studi Legali Associati: pregiudizi e miti da sfatare”*, pubblicato sulla rivista dell’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2006 e riedito in questo fascicolo.

A quella prima indagine conoscitiva dell’Autorità è poi seguita la segnalazione/parere emanata mediante decisione del 16 novembre 2005 ed inviata ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia. Si trattava di una relazione sull’attività svolta dall’Autorità nel biennio 2004-2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali. Nella relazione l’Autorità ha ribadito che in Italia le professioni intellettuali sono soggette *“ad una pervasiva regolamentazione”*.

Su temi specifici l’Autorità ha osservato, ad esempio, che *“la promozione dei servizi, quando verte su informazioni esatte e precise, e la pubblicità comparativa, quando confronta aspetti rappresentativi e verificabili e non è ingannevole, servono ad accrescere l’informazione a vantaggio degli utenti e costituiscono elementi importanti del processo concorrenziale”*, rilevando che, pur dopo gli interventi legislativi sopra segnalati, permangono a livello di disciplina deontologica *“numerosi vincoli in tema di mezzi di diffusione utilizzabili e di contenuti che la pubblicità professionale può assumere”*.

L’Autorità segnalava inoltre - tra tali aspetti sicuramente critici - il perdurante divieto di pubblicizzare il prezzo delle prestazioni, il divieto di citare i nominativi dei Clienti, il divieto di indi-

care i propri risultati professionali ed il divieto di indicare le caratteristiche del servizio offerto, con particolare riferimento alla specializzazione ovvero alla struttura in cui si opera.

Per quanto riguarda l’esercizio della professione in forma societaria, si rilevava che *“il crescente grado di internazionalizzazione del settore, unitamente all’aumento della domanda di servizi professionali proveniente dalle imprese (che richiede approcci differenziati e spesso di tipo interdisciplinare), ha portato ad una interpretazione meno rigida del principio della personalità della prestazione”*. L’Autorità segnalava poi con (ingiustificata) soddisfazione che

Con la Legge 7 agosto 1997 n. 266 è stato abrogato il divieto di società tra professionisti e, a seguito dell’adozione del Decreto Legislativo n. 96/2001, è prevista la possibilità per gli Avvocati di costituire società in nome collettivo.

con la Legge 7 agosto 1997 n. 266 è stato abrogato il divieto di società tra professionisti e che, a seguito dell’adozione del Decreto Legislativo n. 96/2001, è ora prevista la possibilità per gli Avvocati di costituire società in nome collettivo.

Più incisivamente, l’Autorità ha richiamato *“l’attenzione del Legislatore sulla necessità di svincolare l’esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate dai principi della personalità della prestazione professionale e della responsabilità diretta e individuale del professionista, oggi consentito in parte alle sole società di ingegneria”*. Si è pertanto osservato che la creazione di società di professionisti che rispettino tali criteri finisce per sottrarre le attività *“professionali riservate”* alle modalità di organizzazione e di offerta tipiche dell’attività economica. Sul punto l’Autorità si è spinta fino ad affermare che la salvaguardia del principio di

vigilanza dell'Ordine sul professionista che opera all'interno della società "non sembra richiedere la totale esclusione di soci di solo capitale o, quanto meno, che lo stesso obiettivo potrebbe essere conseguito consentendo la partecipazione di soci di capitale in misura limitata e prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei voti debba essere detenuta da professionisti che esercitano la professione all'interno della società".

Nelle proprie conclusioni l'Autorità rilevava infine che "si fatica, tuttora, a considerare l'attività professionale come attività di impresa ed è, in ultima analisi, per tale motivo che nel nostro Paese una riforma strutturale delle professioni stenta a decollare".

L'ultima e più recente iniziativa dell'Autorità è l'apertura di un'indagine conoscitiva, deliberata in data 18 gennaio 2007 e riguardante il settore degli Ordini professionali, che risulta essere tuttora in corso.

Voglio anche ricordare che, per esigenze nate dall'approvazione della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stato emanato il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 30 avente per oggetto la "ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003 n. 131".

L'articolo 2 di tale Decreto riguarda la "libertà professionale" e stabilisce principi di carattere assolutamente generale (e forse anche generico), stabilendo che "l'esercizio della professione,

quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni purché non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume".

L'articolo 3 si riferisce alla tutela della concorrenza e del mercato, e al comma 2 stabilisce che "l'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività di impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali".

L'articolo 5, infine, sotto il titolo "regolazione delle attività professionali" prevede che "l'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto di principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista".

* * *

Nel contesto sopra delineato si possono svolgere alcune considerazioni sul tema specifico della denominazione dello Studio legale (comunque organizzato).

A tale riguardo, occorre inevitabilmente partire dalle norme di Legge e disciplinari attualmente in vigore.

Un'interpretazione necessariamente evolutiva non può non tener conto della sottostante mutata realtà delle professioni, e in particolare di quella legale, sempre più diffusamente organizzata all'interno di associazioni strutturate con molti professionisti.

Sopravvive ancora l'articolo 1 della Legge 1815/1939, che in teoria imporrebbe al singolo professionista l'uso del proprio nome e cognome nei rapporti con i terzi, anche quando esercita la professione in forma associata.

Secondo opinione autorevole, certamente condivisibile, la norma non sembra doversi leggere anche nel senso della necessità di usare il nome e cognome di tutti gli associati per formare la denominazione dell'associazione professionale.

Si tratterebbe, alla luce della comune esperienza, di un adempimento semplicemente impossibile nel caso - ormai non isolato - di organizzazioni professionali che raggruppano decine o addirittura centinaia di Avvocati. È così un'interpretazione necessariamente evolutiva della norma in esame non può non tener conto della sottostante mutata realtà delle professioni, e in particolare di quella legale, sempre più diffusamente organizzata all'interno di associazioni strutturate con molti professionisti.

Si è altresì persuasivamente osservato che la disciplina della denominazione degli enti collettivi tiene conto dell'esigenza che la denominazione dell'ente sia formata in maniera sufficientemente breve da essere utilizzabile nella pratica, anche nel caso in cui la denominazione debba includere elementi informativi sui componenti dell'ente, a tutela di un interesse di

informazione del pubblico (nella società in nome collettivo la ragione sociale deve contenere il nome di "uno o più" soci, mentre nella società in accomandita va riportato il nome di "almeno uno" degli accomandatari).

La legge del 1939 fa riferimento alla denominazione delle associazioni ma nulla dice con riguardo alla possibilità per un'associazione di usare, oltre alla propria denominazione, ulteriori segni distintivi, come ad esempio un marchio di fatto o un logo che contraddistingua i servizi dell'associazione stessa.

«[...] l'uso dei segni distintivi fa parte del normale svolgimento dell'attività di impresa in quanto serve al pubblico (e all'impresa) per identificare la provenienza dei servizi prestati»

L'attività degli Studi legali è un'attività economica organizzata che si svolge nel mercato, ed in tal senso può essere quindi equiparata alle "attività di impresa" (vedi il D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30): l'uso dei segni distintivi fa parte del normale svolgimento dell'attività di impresa, in quanto serve al pubblico (e all'impresa) per identificare la provenienza dei servizi prestati dai vari operatori attivi sul mercato e dunque, in ultima ana-

lisi, anche per un corretto funzionamento del mercato.

La legittimità dell'uso di un "logo" è del resto ora espressamente prevista dal Codice Deontologico Forense, ed in particolare dall'articolo 17 *bis* recentemente introdotto a seguito dell'obbligo gravante sulle Organizzazioni professionali di adeguare le proprie norme deontologiche ai recenti interventi legislativi in tema di tutela della concorrenza.

Tale articolo 17 *bis* disciplina le modalità dell'informazione sull'attività professionale (di cui si occupa il precedente articolo 17), e prescrive all'Avvocato che intende dare informazioni sulla propria attività professionale di indicare "la denominazione dello studio", con l'indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono - qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria - nonché altre informazioni, e consente numerose altre indicazioni fra le quali espressamente l'uso del "logo dello studio". Ed allora, riservandomi di ritornare su questo aspetto fra breve, si può già avallare una prima conclusione e cioè che le norme attualmente in vigore, opportunamente interpretate, impongono di utilizzare una certa dizione legislativamente predefinita (ad esempio: "Studio Legale") seguita dal nome di uno o più associati, ma non può invece intendersi nel senso che sia vietato l'uso anche di ulteriori elementi nella denominazione delle associazioni professionali, una volta che siano presenti quelli imposti dalla legge (correttamente interpretata) e per i quali sussiste l'esigenza di informativa del pubblico.

Del resto, come osservavo poc'anzi, il nuovo articolo 17 *bis* del Codice Deontologico consente di utilizzare, oltre alla denominazione dello Studio, anche "il logo" dello Studio stesso. La Relazione illustrativa al Codice Deontologico non fornisce però alcun chiarimento in ordine a cosa debba intendersi per "logo".

Per noi giuristi esso è certamente un segno distintivo che, in

presenza dei requisiti richiesti dal Codice della Proprietà Industriale, è equiparato al marchio e gode della stessa tutela. Nel linguaggio comune il *logo* è spesso utilizzato come sinonimo di marchio, *brand*, marca ecc. Il logo spesso si accompagna con, o riprende, un altro segno distintivo (marchio o denominazione) e può consistere in un acronimo oppure in un altro segno figurativo, anche di pura fantasia. Ciò che conta è che esso abbia una capacità distintiva.

Voglio incidentalmente osservare che non appare di poco conto la recente evoluzione della Giurisprudenza di legittimità

che, con la decisione delle Sezioni Unite n. 26810 del 2007 -e superando precedenti contrasti giurisprudenziali - è pervenuta all'enunciazione del seguente principio di diritto: "le norme del Codice Disciplinare Forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordina-

mento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di Legittimità".

Se ne deve quindi dedurre che oggi è lecito per uno Studio legale, e quindi anche per un'associazione professionale (e a maggior ragione per una società tra Avvocati o per una società in nome collettivo costituita fra Avvocati), l'uso di un logo o marchio che accompagni la tuttora "obbligatoria" denomina-

La legittimità dell'uso di un logo è ora espressamente prevista dal Codice Deontologico Forense.

Per noi giuristi è un segno distintivo che, in presenza dei requisiti richiesti dal Codice della Proprietà Industriale, è equiparato al marchio e gode della stessa tutela

zione costituita dal nome di almeno uno o più degli avvocati associati e dalla indicazione di “*Studio legale*”.

Espongo ora alcune banali osservazioni, che per gli operatori del settore costituiscono realtà di fatto consolidate e accettate.

Mentre taluni Studi costituiti in forma associata hanno privilegiato l’uso del patronimico di uno o più soci fondatori (viventi o defunti) - di fatto utilizzando quel segno anche in funzione distintiva e, quindi, di marchio - altri Studi nazionali e internazionali hanno invece “investito” nella creazione, uso e diffusione di un “logo”, con l’evidente finalità di conseguire una più caratterizzata individuabilità dell’organizzazione professionale e dei servizi da essa prestati, anche a prescindere dal nome di uno o più professionisti ad essa appartenenti. Alcuni di questi Studi si sono caratterizzati e sono di fatto noti attraverso l’acronimo costituito dalle iniziali dei soci fondatori, altri hanno scelto un nome di fantasia (senza peraltro contravvenire all’obbligo di indicazione dei professionisti aderenti all’associazione).

Quest’ultimo esempio merita di essere esplicitato. Come si ricava visitando il sito di uno Studio di recente costituzione (www.legance.it), “*Legance è un nome che non è un cognome, ma la firma di un nuovo team di oltre cento avvocati*”. Sempre da internet si apprende che l’adozione del marchio “*Legance*” non è nato dalla fantasia dei Colleghi che hanno dato vita a tale

nuovo Studio, ma è il risultato di un apposito studio commissionato ad un consulente professionale.

Altri Studi legali si propongono di conferire carattere alla propria denominazione attraverso l’uso anche di un logo in cui è talvolta “incorporata” la denominazione stessa. Per averne immediata percezione basta rivedere gli annunci che ASLA ha pubblicato su riviste del settore (v. in questo stesso fascicolo) con tutti i loghi degli Studi aderenti a tale Associazione. Si vede bene che tutti tali loghi sono caratterizzati, quanto meno, dall’adozione di una particolare impostazione grafica (ad esempio nella scelta del carattere), o addirittura costituiscono “marchi complessi”.

Studi nazionali e internazionali hanno investito nella creazione, uso e diffusione di un logo per conseguire una più caratterizzata individuabilità dell’organizzazione professionale e dei servizi da essa prestati, anche a prescindere dal nome di uno o più professionisti

Né va trascurato di ricordare che non esiste, oggi, Studio legale organizzato in forma associata che non abbia un proprio “sito internet” - come peraltro espressamente consentito dal Codice Deontologico, salvi gli obblighi di comunicazione all’Ordine ed il controllo di quest’ultimo sui relativi contenuti. Ebbene, parlando di segni distintivi

non può non farsi riferimento al “*domain name*” per rilevare che, a riprova di quanto osservato sopra circa la situazione di fatto largamente prevalente, i *domain name* di molti degli Studi più noti riproducono per la maggior parte non il nome di uno o più associati, bensì il nome di fantasia o l’acronimo per i quali essi sono divenuti (o diverranno sperabilmente) noti, e con il quale essi sono riconosciuti dagli utenti ed agevolmente reperibili tramite i principali “motori di ricerca” in internet (provare per credere!).

Alla luce delle considerazioni che ho sopra svolto credo si possa oggi, tranquillamente, affermare la legittimità dell'uso da parte di un'associazione di Avvocati (o di una società tra Avvocati e, a maggior ragione, di una società in nome collettivo) di un segno distintivo (logo) con finalità identificative specifiche ed uniche, che ricomprende la denominazione dello Studio oppure ne sia del tutto indipendente. In tale secondo caso (già riscontrabile nella realtà del mercato) è ben possibile che il logo o marchio finisca per individuare una determinata organizzazione professionale in modo addirittura prevalente, rispetto a quella che ho definito come "denominazione obbligatoria".

Si tratta di un fenomeno da considerarsi oggi come sicuramente lecito sotto il profilo civilistico e deontologico. Siamo infatti in presenza di una realtà di fatto che, nell'immobilismo del Legislatore (o peggio, malgrado i suoi interventi parziali e disordinati), cerca di affrontare al meglio le difficoltà di un mercato sempre più complesso e competitivo. In questo scenario mi piace ricordare il successo già conseguito in pochi anni da ASLA, cui hanno aderito i più importanti Studi legali organizzati in forma associata (prevalentemente attivi nel settore della prestazione di servizi alle imprese), anche e soprattutto per l'opera di chi ha costituito e condotto tale Associazione, veramente unica nel suo genere..

Caratterizzare la propria organizzazione ed i suoi servizi, per renderli sempre più visibili e distinguibili - rispetto a quelli dei

Caratterizzare l'organizzazione ed i suoi servizi, per renderli sempre più visibili e distinguibili - rispetto a quelli dei concorrenti - agli occhi della grande platea delle imprese che rappresentano globalmente la domanda di prestazioni professionali, è esigenza sentita da tutti

concorrenti - agli occhi della grande platea delle imprese che rappresentano globalmente la domanda di prestazioni professionali, è esigenza sentita da tutti, ma in particolare dalle entità che si connotano per le loro dimensioni nonché per ampiezza e varietà del *know-how* professionale che sono in grado di offrire. E così, sempre a titolo di esempio, (ma particolarmente significativo), basta visitare il sito web di Borsa Italiana per verificare che un'intera sezione è dedicata ai *partner* e, fra questi, alle *law firm*, dove alcuni dei grandi Studi cui ho fatto riferimento, sono indicati tanto di marchio o logo.

È di questa realtà, certamente in ulteriore evoluzione (con particolare riferimento alle attività di promozione e pubblicità), che il Legislatore della riforma dovrà tener conto, se non vorrà correre il rischio - in nome di principi che appaiono ormai del tutto superati - di rimanere arretrato rispetto alla situazione di fatto che si è venuta a determinare grazie allo spirito di iniziativa e alla capacità organizzativa dei migliori operatori del settore, a dispetto degli inutili lacci e laccioli (o, nella migliore delle ipotesi, ambiguità e incertezze) tuttora imposti dal sistema.

Non affronto, volutamente, il tema della possibilità di registrazione di un marchio (nazionale o comunitario) da parte di un soggetto che non sia qualificabile come impresa, e tuttavia rilevo che non vi è ombra di dubbio che i segni utilizzati dalle associazioni professionali (siano essi patronimici, loghi o

nomi di fantasia) costituiscono certamente, nei limiti generali di liceità imposti dalla Legge, segni distintivi proteggibili e marchi di fatto.

Mentre in Australia non sconvolge la notizia della quotazione in borsa di uno Studio legale... in Italia l'Agenzia delle Entrate ("Agenzia"), con la Risoluzione n. 30/E del 16 febbraio 2006, ha chiarito che nel caso in cui un professionista acquisti diritti di utilizzazione di un marchio di un altro Studio professionale, al fine di utilizzare il "buon nome" dello stesso per incrementare la propria clientela, i costi relativi all'acquisto sono deducibili per cassa in base alle ordinarie regole previste dall'articolo 54 del Tuir, mentre in capo allo Studio "cedente" il corrispettivo sarà soggetto ad IVA e verrà tassato come reddito diverso (da: www.fiscooggi.it/reader).

L'Agenzia rispondeva all'interpello di un Avvocato che, al fine dichiarato di aumentare la credibilità e affidabilità del proprio Studio professionale nei confronti dei Clienti, era intenzionato ad acquistare - nell'esercizio della propria attività professionale - il "marchio" di un noto Studio legale che gode di ottima e consolidata reputazione. L'Agenzia ha osservato che tale acquisto viene effettuato dall'Avvocato *"con la prospettiva di incrementare la propria clientela, di applicare tariffe più elevate rispetto alle attuali nonché di fruire comunque indirettamente di tutte le operazioni legate alla promozione dell'immagine poste in essere dallo studio legale titolare del marchio"*.

L'Agenzia ha poi rilevato poi che il Codice della Proprietà Industriale, nel definire i segni suscettibili di essere registrati

come marchi, chiarisce che *"possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa"* tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, *"purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"*, ed ha sottolineato che la classificazione internazionale dei prodotti e servizi include, alla classe 42, anche i servizi giuridici. L'Agenzia ha completato il proprio ragionamento prospettando la registrabilità del marchio da parte anche di soggetti *diversi* dagli imprenditori, quali gli Avvocati.

Ma come il cane che si morde la coda, l'Agenzia ha anche espresso dubbi, poiché l'attività professionale - a differenza di quelle meramente commerciali - sarebbe caratterizzata dall'esistenza dell'*intuitus personae* che connota il rapporto tra Cliente e professionista, così da escludere che la capacità professionale di attrarre clientela, intesa come credibilità e affidabilità dell'attività professionale posta in essere, possa essere ricondotta a un *"bene immateriale autonomamente trasferibile"*.

Solo per completezza riferisco che i dubbi dell'Agenzia hanno finito per avvantaggiare l'acquirente, giacché l'ipotetico negozio di trasferimento sarebbe stato qualificato non come contratto di cessione di un "marchio" bensì come un contratto avente natura obbligatoria, nel quale l'Avvocato - a fronte del corrispettivo pagato - può utilizzare tale marchio in ogni modo consentito. E se così è, ha concluso l'Agenzia, il costo sostenuto per incrementare la propria clientela è senz'altro inerente all'esercizio dell'attività professionale svolta dal contribuente, il quale può quindi dedurre integralmente e per cassa l'intero corrispettivo versato (mentre, ove qualificato come cessione di

marchio, il corrispettivo pagato sarebbe stato soggetto ad ammortamento). Insomma, com'è confermato dalla risoluzione dell'Agenzia in tema di applicabilità dell'IVA, la concessione da parte dello Studio titolare del diritto di usare il marchio si configurerebbe come corrispettivo di una prestazione di servizio consistente, appunto, nel permettere l'utilizzo del marchio medesimo.

Prescindendo dai profili di natura fiscale, che qui non interessano direttamente, a me sembra invece che l'acquisizione di un "marchio" appartenente ad altro professionista o organizzazione professionale non possa considerarsi lecito, e ciò sia nel caso in cui il professionista o l'associazione cedente continui ad utilizzare il medesimo segno (per l'evidente confusione che verrebbe a determinarsi), sia nell'ipotesi contraria in quanto il cessionario si avvantaggerebbe della buona reputazione che accompagna quel segno, reputazione guadagnata da una diversa organizzazione nell'espletamento della attività professionale, con evidente violazione del principio fissato dall'articolo 17 del Codice Deontologico (che impone che l'informazione sia "conforme a verità e correttezza" nonché, per contenuto e forma, coerente "con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività", dovendo altresì "rispondere a criteri di trasparenza e veridicità"). Non a caso l'articolo 17 bis consente l'uso del "logo dello studio", con evidente esclusione di un logo appartenente ad *altro* Studio e concesso in licenza.

Pur essendo venuto meno il divieto, ed anzi essendo riconosciuto all'Avvocato il diritto di dare informazioni sulla propria attività professionale, restano limiti giustificati da esigenze obiettive, ed in particolare da quella di preservare la dignità ed il decoro della professione

Il tema della denominazione e del "marchio" dello studio legale organizzato è poi strettamente legato a quello del *marketing*.

Questo termine suona ancora per taluni estraneo all'attività professionale, e tuttavia non può non riscontrarsi che si è passati dal divieto di qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale, previsto dall'articolo 17 del Codice Deontologico nel testo in vigore fino al 1997, alla disciplina attuale contenuta negli articoli 17 e 17 bis. Pur essendo venuto meno il divieto, ed anzi essendo riconosciuto all'Avvocato il diritto di dare informazioni sulla propria attività professionale, restano tuttavia limiti significativi

- alcuni dei quali certamente giustificati da esigenze obiettive, ed in particolare da quella di preservare la dignità e il decoro della professione.

Al di là della scarsa flessibilità e modernità dell'attuale disciplina, si fanno però strada interpretazioni fino a poco tempo fa non immaginabili. A titolo di esempio voglio fare riferimento alla formula dei "negozi giuridici", cioè all'utilizzazione di locali a piano strada, del tutto simili a comuni negozi commerciali, per prestare un'attività di consulenza a tariffa prefissata e legata alla durata del colloquio. Come si apprende dal recente articolo di Cesare Pagotto (reperibile nel sito web de "Il Sole 24 Ore") dal titolo "Il Marketing dello Studio legale tra innovazione e obblighi deontologici", la stampa ha segnalato alcune iniziative di avvocati genovesi e di altri, nell'area milanese e a Rimini.

Dall'articolo si apprende anche che il CNF ha avuto modo di pronunciarsi su un'analogo iniziativa, consistente nell'apertura da parte di uno Studio legale di una sede secondaria sotto forma di negozio, con vetrine dotate di sistemi di informazione ai passanti su temi di interesse giuridico, attività pubblicizzata con opuscoli e tramite internet.

La commissione consultiva del CNF ha risposto al quesito sulla compatibilità deontologica di tale iniziativa con il parere n. 46 del 12 dicembre 2007, confermando che la realizzazione di un locale-negozio non è di per sé deontologicamente scorretta, così come non lo è l'allestimento di un *display* al pubblico di tipo informativo, ferma restando la competenza dell'Ordine a verificare che le modalità concrete di svolgimento della professione siano conformi a dignità e correttezza.

Il tema del "*negozio giuridico*" - nella singolare accezione che ho sopra ricordato - non interessa certo gli Studi legali di maggiori dimensioni, per i quali le attività di promozione, pubblicità e marketing sono assai più impegnative e complesse, tanto da essere in molti casi affidate ad esperti del settore. Tuttavia l'apertura mostrata dal CNF con riferimento ai "*negozi giuridici*", malgrado il disposto del terzo comma dell'articolo 19 del Codice Deontologico ("*È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico*") lascia ben sperare anche nell'ipotesi in cui il Legislatore si dimostri inadeguato.

Voglio fare un ultimo accenno ad una disposizione del Codice

Deontologico che - a mio avviso - risolve finalmente e in modo coerente un tema delicato e a lungo dibattuto, vale a dire quello dell'uso nella denominazione dell'associazione professionale del patronimico di un Avvocato defunto. L'ultimo comma dell'articolo 17 oggi dispone che "*è consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi*".

Sul tema si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1476/07. La Corte ha ritenuto che non fosse stato validamente prestato il consenso all'uso del nome "*Carnelutti*" da parte del titolare del diritto al nome, e che inoltre l'uso di tale nome non accompagnato dal prenome generasse inganno presso il pubblico, attesa la presenza di più professionisti discendenti dal Prof. Francesco Carnelutti che avevano operato, nel tempo, fondando o partecipando a Studi legali distinti.

Tale decisione è stata generata principalmente dall'esigenza di escludere che un'associazione possa portare la denominazione di un professionista (assai noto) che non abbia mai avuto alcun rapporto con essa (e su ciò non si può che essere d'accordo). La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto assenti gli elementi di continuità che giustificavano la spendita del nome Carnelutti da parte delle associazioni parti in causa, anche perché tale patronimico (usato senza prenome) identificava secondo la Corte un solo professionista - il celebre Prof. Francesco Carnelutti - e non anche i suoi discendenti.

KEEP OURSELVES ALIVE

THAT'S WHAT WE DO **NOT EVERYONE LIKES BIG FIRMS**



DON'T STOP US NOW

WE'RE NOT A CARTEL **BUT IT'S TIME SOMEONE SPEAKS OUT FOR ALL OF US**



WE WANT THEM ALL

IN FACT WE GOT THEM HERE **TOP 50 INTERNATIONAL FIRMS IN ITALY**



WE'RE OUR BEST FRIENDS

ONE WOULDN'T IMAGINE **EVEN RIVALS CAN COOPERATE EFFECTIVELY**



WE'RE GOING SLIGHTLY MAD

IT'S NOT EASY TO BE HEARD BY REGULATORS **BUT SOMEONE'S GOTTA DO IT**



WE WILL ROCK THEM

THEY PLAYED THE GAME WITHOUT US **IT'S TIME WE STEP IN**



WE WANT TO LIVE FOREVER

SOME MAY GRUMBLE **BUT THIS WORLD NEEDS OUR LAWYERS**



WE ARE THE CHAMPIONS

OF FREE SPEECH **WE TELL INSTITUTIONS HOW TO CHANGE OUR RULES**



Così, a pagina 20 della motivazione della sentenza, la Corte ha ammesso in via astratta che si possa convenire circa la possibilità di conservare, nella denominazione di un'associazione, il nome di professionisti che non ne fanno più parte per essere deceduti (e dunque di nomi diversi da quelli di professionisti che ne fanno attualmente parte), salvo escluderlo nel caso concreto perché il consenso del professionista deceduto, il cui nome era ancora usato, non era stato validamente prestato a favore dell'associazione parte in causa.

Tale principio è sicuramente coerente con la norma deontologica il cui scopo è di assicurare, salva la necessità del consenso del titolare del nome o dei suoi eredi, continuità ad un'organizzazione professionale (in astratto senza limiti di tempo), che sia stata fondata o nella quale abbia con prestigio operato un Avvocato defunto.

Non mi resta che concludere auspicando che la riforma in gestazione sappia davvero cogliere le esigenze fondamentali della professione forense e - in particolare - quelle che connotano l'attività degli Studi organizzati, pervenendo ad una disciplina che, nel rispetto delle irrinunciabili prerogative di dignità e decoro della professione e dei principi di responsabilità e tutela dell'interesse pubblico, dotino finalmente l'Avvocatura di strumenti moderni per quanto riguarda gli aspetti organizzativi (associazione e società) e di comunicazione (denominazione, marchio, pubblicità, *marketing* ecc.), che la liberino da antichi pregiudizi e le consentano di competere in un mercato sempre più globale (e, dati i tempi oscuri, dalle prospettive sempre più complesse ed incerte).

A row of white, egg-shaped objects, possibly representing legal cases or precedents, receding into the distance on a white surface. The objects are arranged in a line, with each one slightly behind and to the right of the previous one, creating a sense of depth and perspective. The background is a plain, light-colored surface.

«Il fatto è penale, l'atto è civile, il nulla è internazionale»

**«Se non mi pagano profumatamente,
non mi vengono buone idee giuridiche»**



PARTE TERZA

Rassegna Stampa



ALLEN & OVERY



ANTONELLI COCUZZA & ASSOCIATI
Studio Legale



BAKER & MCKENZIE

BONELLI EREDE PAPPALARDO
STUDIO LEGALE



STUDIO LEGALE
CALLIPARI

Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati
Studio Legale e Tributario

STUDIO LEGALE CAPRARULO
Avvocati Associati

CARNELUTTI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CHIOMENTI
STUDIO LEGALE

CLEARY
GOTTLIEB

CLIFFORD
CHANCE

C'M'S' Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

STUDIO LEGALE CNTTV
NOFERI TARDUCCI TOZZI VALLINI



DE BERTI & JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

STUDIO LEGALE DELFINO E ASSOCIATI
WILKIE FARR & GALLAGHER LLP



DEWEY & LEBOEUF STUDIO LEGALE



d'Urso Gatti e Associati
STUDIO LEGALE

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER



GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS

STUDIO LEGALE
GILIBERTI PAPPALETTERA TRISCORNIA
& ASSOCIATI

Giuffrè Scorcelli Rosa & Partners
STUDIO LEGALE

STUDIO LEGALE
GRIMALDI E ASSOCIATI

UN GRANDE AVVOCATO LO FANNO I GRANDI CLIENTI



LaScala
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
in association with
Field Fisher Waterhouse

LATHAM & WATKINS



Legance STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Linklaters

Lovells

MACCHI di CELLERE
GANGEMI
studio legale

MBL
partners

NCTM
Studio Legale Associato

NORTON ROSE



PeA
PAVIA e ANSALDO
STUDIO LEGALE

PEDERSOLI e ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

PIERGROSSI BIANCHINI EVERSHEDES

Pirola Pennuto
Zei & Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

PORTOLANO COLELLA CAVALLO
STUDIO LEGALE

§
puopolo geffers rosen bosin & iacobelli

STUDIO LEGALE
RINALDI E ASSOCIATI

ROSSOTTO & PARTNERS

SHEARMAN & STERLING LLP

Simmons & Simmons



SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



STUDIO LEGALE
SUTTI

TCM
AVVOCATI ASSOCIATI

T&A
TRAVERSO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE



Tonucci & Partners
In alliance with Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP

Trevisan & Cuonzo
Avvocati

tullio & partners

UGHI E NUNZIANTE
STUDIO LEGALE

Studio Legale
VITA SAMORY, FABBRINI
e ASSOCIATI

E UNA GRANDE ASSOCIAZIONE LA FANNO I GRANDI STUDI

ASLA. NON C'E' ALTRO

Asla | Il gruppo degli Studi associati compie 5 anni

La Confindustria degli Avvocati

da **TopLegal** (luglio-agosto 2008)
di Nicola Di Molfetta

Gli iscritti sono cresciuti al ritmo del 100% all'anno, fino a raggiungere gli attuali 63. Tanti i team di lavoro attivati per occuparsi di privacy, antiriciclaggio e assicurazione obbligatoria

Cinque anni di attività. Un lustro dedicato a costruire una “*coscienza di classe*” che, in Italia, non ha mai caratterizzato la categoria forense, vessata dal proprio individualismo.

Se si vuole raccontare cos'è l'ASLA (Associazione degli studi legali associati) si deve partire da questo elemento.

Quando nel dicembre del 2003 fu sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, erano 15 gli studi che ne facevano parte. Ma, di anno in anno, quel numero è raddoppiato con un *trend* costante fino ad arrivare agli attuali 63 nomi o insegne.

Già, perché, l'ASLA è riuscita a catalizzare buona parte di quelle realtà che giocano un ruolo da protagoniste sulla scena del mercato nazionale dei servizi legali: 4.300 avvocati che da soli riescono a produrre oltre il 10% del fatturato globale della categoria (che in tutto conta ben 200mila individui). Studi-azienda, organizzazioni strutturate, dove l'attività professionale viene declinata in termini di qualità, efficienza e servizio a

favore di una clientela costituita dai protagonisti dell'economia: dalle PMI alle multinazionali, dalle banche alle grandi istituzioni.

Proprio per questo, l'ASLA potrebbe

esser definita la *Confindustria degli Avvocati*.

Una volta compresa la potenza economica e dimensionale di queste *law firm* potrebbe apparire strano che solo nel 2006, per la prima volta, le istanze degli studi associati siano state rappresentate in un Congresso nazionale forense.

Ma una spiegazione c'è, come rileva Giovanni Lega, Presidente e fondatore di ASLA: «*Tutti noi rappresentiamo un fenomeno recente. Quando nel 1986 sono tornato in Italia dagli USA, tra i professionisti regnava il concetto di divide et impera. Gli studi più grandi avevano al massimo 30-40 avvocati e si contavano sulle dita di una mano*».

Ma il dialogo con le istituzioni (a cominciare dal CNF per arrivare al Governo, passando per le Authority) è solo un aspetto. L'ASLA si è ritagliata anche il ruolo di *agorà*: gli iscritti, nell'ambito dell'associazione, discutono e si confrontano sui temi

che riguardano la professione e il suo sviluppo, dalla formazione alla possibilità di aprire gli studi ai soci di capitale.

«Ci sono stati chiesti contributi *de iure condendo*», aggiunge Lega, «in tema di riforma e accesso alla professione. Ma in generale credo che gli argomenti di riflessione siano tanti, a cominciare, per quanto ci riguarda, da una regolamentazione delle associazioni professionali che finalmente consideri gli studi associati come costituiti non solo da soci ma anche da collaboratori».

«L'obiettivo», sottolinea Fulvio Pastore Alinante, Segretario generale dell'associazione, «è quello di contribuire positivamente alla formazione delle decisioni cruciali per la nostra attività, evitando che vengano prese sopra le nostre teste, senza che sia ascoltata la nostra voce».

L'ASLA, del resto, ha già dato prova di saper passare dalle parole ai fatti. Per i praticanti ha dato vita al primo corso che consente a Milano di sostituire con delle lezioni in aula la frequenza di 40 udienze in Tribunale.

Sulla formazione obbligatoria ha realizzato, assieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore, il primo «*Corso di formazione professionale continua per avvocati*». Massima attenzione è stata dimostrata anche per le esigenze lavorative degli iscritti, provvedendo alla creazione di modelli contrattuali e gruppi di lavoro su questioni urgenti nella gestione degli studi: i prossimi a essere realizzati dovrebbero riguardare i temi della privacy, dell'antiriciclaggio e dell'assicurazione obbligatoria. Considerato anche il ruolo che gli studi iscritti all'ASLA hanno all'interno del sistema economico (essendo protagonisti e responsabili con la loro attività della competitività del sistema-Paese), viene da chiedersi se tra gli obiettivi futuri ci sia quello di mettere un piede nella Confindustria vera...

«È uno sviluppo possibile», conclude Pastore Alinante, «nel senso che siamo l'interlocutore naturale per l'organismo di rappresentanza delle imprese». Del resto, il dialogo con altre categorie (revisori, commercialisti, notai, giuristi d'impresa ma anche AIFI, ABI e ANIA) è già stato avviato.

Gli Studi Membri

Sedi

Di tutti gli Studi Membri di ASLA, circa 3/4 (il 76%) hanno in Italia più di una sede (cioè sono presenti in diverse città italiane); solo uno su quattro (il residuo 24%) ha attualmente una sola sede nel nostro Paese.

Matrice

Di tutti gli Studi Membri di ASLA, circa 6 su 10 (il 62%) sono stati fondati in Italia ed hanno la sede principale nel nostro Paese; gli altri 4 su 10 (38%) hanno una matrice internazionale (e precisamente 12 con sede principale a Londra e 12 negli USA).

Milano domina

Dei 39 Studi Membri di ASLA con sede principale in Italia, 27 (il 70%) hanno tale sede a Milano, 5 (il 12%) a Roma, ed i restanti 7 (il 18%) in altre città italiane (attualmente a Torino, Verona, Padova, Modena, Firenze e Napoli). Inoltre, 14 su 39 (il 36%) di tali Studi con sede principale in Italia hanno costituito anche una o più sedi all'estero.

I Professionisti

Degli attuali Studi Membri di ASLA fa parte un numero stimato di 4.300 legali in Italia.

Il Consiglio

Nazionalità

Dei 15 Avvocati che compongono il Consiglio (in rappresentanza di altrettanti Studi Membri di ASLA), 4/5 (l'80%) fanno parte di Studi che hanno in Italia la propria sede principale; solo uno su cinque fa parte di uno Studio con matrice internazionale (2 Consiglieri rappresentano Studi con sede principale negli USA, 1 con sede a Londra).

Dimensione

Fra i 15 Consiglieri ASLA, il 47% rappresentano Studi di medie dimensioni (fino a 50 legali in Italia); il 34% rappresentano Studi di dimensioni grandi (oltre 50 e fino a 100 legali in Italia); il residuo 20% fa parte di Studi molto grandi (oltre 100 legali in Italia).



Gli Studi membri di ASLA
al centro del mercato legale

Fuori dall'ombra:
con ASLA siete ascoltati
e riconosciuti!

art.e.steiner@steinerdesign.it

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

I grandi Studi pro-concorrenza

da *Il Sole 24Ore* (19 settembre 2006)
di Giovanni Negri

L'organizzazione che riunisce 46 tra le maggiori «firm» di avvocati favorevole al D.L.n. 223/06

Di riforme incisive ci sarebbe bisogno per “svecchiare” l’avvocatura. E servirebbe una revisione dell’accesso che tenga presente l’ormai irreversibile articolazione della professione per cui un penalista ha solo poco a che vedere con un civilista o con un esperto di operazioni societarie. Le liberalizzazioni del ministro Bersani sono certo apprezzabili nelle intenzioni, ma ancora troppo timide. Queste considerazioni che, se fatte da un osservatore esterno, apparirebbero neutre, sembrano quasi eversive se proposte dai grandi studi legali. Tanto più alla vigilia di due appuntamenti cruciali per l’intera avvocatura: lunedì parte un’astensione dalle udienze lunga cinque giorni, che ha proprio nel Dl 223/06 (il decreto Bersani-Visco) il detonatore, mentre giovedì si apre a Roma un Congresso nazionale forense dalle molte incognite.

A fare sentire la propria voce sono i 46 studi legali che si riconoscono in ASLA, Associazione studi legali associati, in gran

parte specializzati in operazioni di diritto societario. Una presa di posizione all’insegna del realismo, forse, che accentua anche l’impressione di una categoria nella quale è sempre più difficile tenere insieme realtà professionali diverse e divergenti.

A uscire allo scoperto è Giovanni Lega. Senza timori di gettare benzina sul fuoco, Lega sottolinea di essere assolutamente contrario allo sciopero della prossima settimana. “*Aspetto ancora di capire quali sono le ragioni di contrarietà al decreto Bersani – osserva Lega – a parte un metodo forse poco rispettoso della concertazione. Si tratta di norme assolutamente in linea con quanto previsto in altri Paesi europei. Purtroppo anche all’ultimo Congresso forense ho sentito parlare di Europa come qualcosa di là da venire. In realtà ci siamo dentro a tutti gli effetti*”. E sul fronte europeo Lega avverte che “*il Consiglio nazionale forense potrà anche ritenere, come ha fatto nella circolare della settimana scorsa, che si tratta di una situazione temporanea, visto che siamo in attesa di una pronuncia della Corte di Giustizia sulle tariffe. Ma l’Avvocato Generale, se ha sostenuto che in ogni Paese può essere presente un tariffario, certo ha affermato che non possono esistere tariffe minime*”.



Scuderia **ASLA**: i praticanti di Milano primi all'arrivo

il 7 novembre si conclude il Corso di formazione praticanti organizzato da **ASLA** con l'Ordine Avvocati di Milano, alternativo all'obbligo di assistere a 40 udienze nel corso di due semestri.

**Complimenti a tutti i giovani colleghi
che hanno tagliato il traguardo!**

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - segreteria: +39 333 4970728



La valutazione fatta dai grandi studi legali, che naturalmente dedicano molto più spazio allo stragiudiziale che al contenzioso, è impietosa per il giudizio sulla categoria. *“Parliamo ancora di accaparramento di clientela – spiega Lega – senza riconoscere che le tariffe minime rappresentavano, di fatto, un parametro assolutamente poco indicativo. Quanto alla pubblicità, già il Codice Deontologico la ammetteva e adesso, sempre nel rispetto di criteri elementari come quelli di correttezza e lealtà, viene semplicemente ratificata. Ed è lo stesso CNF a riconoscerlo”*. Il venir meno del divieto del patto di quota lite dovrebbe poi permettere ai cittadini, anche sprovvisti di ampie risorse economiche, di poter accedere al servizio giustizia collegando il pagamento al risultato, *“a meno che – polemizza Lega – non vogliamo conservare l’indecenza di cause che durano anni e anni con benefici economici anche per gli avvocati”*.

In generale, il giudizio di ASLA è che le norme potrebbero avere un’incidenza limitata sulla professione, ma prima bisognerà verificare l’impatto sui diversi settori in cui si articola l’attività forense: quello della riserva legale e quello dell’attività stragiudiziale, area quest’ultima dove la concorrenza – si sottolinea – ha già da tempo condotto a un abbassamento dei costi.

«Non si può comandare con i soldi degli altri»



«Leggiteve 'e ccarte»



PARTE QUARTA

L'Associazione



Cosa fa ASLA?

Coordinamento degli Studi Legali Associati in Italia.

Rapporti con le Istituzioni del mondo forense.

Eventi accreditati per la formazione permanente degli Avvocati.

Progetti scientifici con altre Associazioni ed enti (Notariato, Società di Revisione, Dottori Commercialisti).

Pubblicazioni tecniche e d'opinione.

Corsi di formazione per i Praticanti Avvocati.

Studi per la redazione delle norme di legge e regolamentari che ci riguardano.

Incontri e confronti fra gli Studi Membri.

Senza affiliazioni politiche, senza scopo di lucro.

Al vertice della professione

art.e.steiner@steinerdesign.it

www.aslaitalia.it - info@aslaitalia.it - **segreteria: +39 333 4970728**



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Lo Statuto

I. Parte Generale

1. Costituzione, denominazione e Sede

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "Associazione Studi Legali Associati - A.S.L.A." con sede in Milano, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia (di seguito la "Associazione").

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro. I Soci ed i loro rappresentanti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata, salvi recessi che facciano venir meno la pluralità dei Soci o l'impossibilità di conseguimento degli scopi sociali.

4. Scopi ed attività dell'Associazione

L'Associazione, in considerazione:

- (a) della crescente esigenza di integrazione tra differenti competenze e specializzazioni nell'esercizio della professione legale;
- (b) della necessità di fornire alle comunità dei cittadini e degli affari servizi di assistenza e consulenza legale sempre più idonei alle esigenze del mercato;
- (c) della crescente esigenza di fornire alle imprese servizi di consulenza legale adeguata alla progressiva multinazionalità e transnazionalità delle realtà imprenditoriali italiane ed estere,

ha per oggetto:

- (i) la promozione di iniziative nell'ambito della formazione ed aggiornamento professionale, con particolare riferimento agli aspetti internazionali del diritto;
- (ii) la promozione e diffusione della cultura dell'esercizio della professione legale, in particolare in forma associata o societaria;
- (iii) lo studio e la promozione delle forme giuridiche più idonee per la costituzione di associazioni tra professionisti, finalizzate all'esercizio in comune della professione legale;
- (iv) lo studio e la definizione, in cooperazione con gli organismi istituzionali nazionali preposti alla discipli-

na dell'esercizio della professione legale, di una regolamentazione dei vari aspetti dell'esercizio della professione legale in forma associata che tenga conto delle caratteristiche e della rilevanza di tale fenomeno;

- (v) lo studio e la definizione, in cooperazione con gli organismi istituzionali nazionali, europei ed internazionali preposti alla disciplina dell'esercizio della professione legale nelle differenti giurisdizioni, di regolamentazioni armonizzate al fine di consentire la prestazione di consulenza legale in modo integrato in ciascuno dei Paesi membri dell'Unione Europea e del GATS.

5. Requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione gli Studi Legali italiani che sono organizzati in forma associata ovvero in forma di società costituite tra avvocati, nonché analoghi Studi Legali esteri aventi un'organizzazione stabile in Italia o un collegamento stabile con Studi Legali italiani, la cui attività rifletta le esigenze indicate al precedente art. 4.

Vi è una sola categoria di Soci dell'Associazione, con pari diritti e doveri.

6. Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati o dei loro rappresentanti. L'Associazione potrà richiedere che alla domanda sia accluso un questionario contenente informazioni relative allo Studio Legale richiedente.

L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Associazione con riserva, e dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.

7. Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il Presidente e il Segretario Generale possono manifestare la volontà e le determinazioni dell'Associazione, ma non possono spendere il nome dei singoli Studi Legali Soci dell'Associazione se non previo espresso consenso degli stessi o dei loro rappresentanti.

8. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- (a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo;
- (b) per decadenza, e cioè la perdita di qualunque dei requisiti di ammissione; fra l'altro, il pagamento ritardato di oltre 60 (sessanta) giorni di una o più delle quote e contributi dovuti ai sensi dell'art. 25 che segue sarà causa di decadenza;
- (c) per delibera di esclusione assunta dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo per accertati motivi o incompatibilità, nonché per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tali scopi il Comitato Esecutivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci.

9. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- (a) l'Assemblea;

- (b) il Consiglio;
- (c) il Comitato Esecutivo;
- (d) il Presidente;
- (e) il Segretario Generale;
- (f) il Segretario Esecutivo.

II. Assemblea

10. Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il proprio organo sovrano. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea tutti i Soci, tramite un proprio rappresentante.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Segretario Generale almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e la presentazione del preventivo delle spese dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- (a) per decisione del Consiglio o del Comitato Esecutivo;
- (b) su richiesta scritta, indirizzata al Presidente o al Segretario Generale, dei rappresentanti di almeno 5 (cinque) Soci.

11. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invito in forma scritta (inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail) ai rappresentanti dei Soci, dal Presidente o dal Segretario Generale, i quali possono delegare al Segretario Esecutivo le mere formalità di convocazione e l'inoltro degli avvisi di convocazione; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.

12. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega dei rappresentanti, di almeno un terzo dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, anche per delega, o con la partecipazione al voto per corrispondenza, dei rappresentanti di almeno un quarto dei Soci.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un rappresentante di altro Socio; non è comunque consentito il cumulo delle deleghe in numero superiore a 5 (cinque) per ciascun Socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Segretario Generale, o in caso di assenza di entrambi da altro membro del Comitato Esecutivo designato da uno di essi, ovvero da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Presidente o, in sua vece, dal Segretario Esecutivo, o in caso di loro assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta fra i presenti da chi presiede l'Assemblea.

Il Presidente e il Segretario Generale hanno inoltre la facoltà, quando lo ritengano opportuno, di richiedere la presenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea e fungerne da segretario.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, salvo che, per l'approvazione delle delibere di cui all'art. 14 (e) e (f) che segue, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole dei rappresentanti di almeno un terzo di tutti i Soci.

13. Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione di chi la presiede, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tal caso chi presiede l'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

14. Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- (a) nominare i membri del Consiglio;
- (b) nominare il Presidente;
- (c) nominare il Segretario Generale;
- (d) discutere e approvare il rendiconto annuale;
- (e) deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei Soci, nonché sullo scioglimento dell'Associazione;
- (f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- (g) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- (h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.

III. Consiglio

15. Compiti del Consiglio

Il Consiglio ha il compito di:

- (a) determinare, sulla base dei principi indicati dall'Assemblea, gli indirizzi di carattere generale dell'attività dell'Associazione;
- (b) approvare il progetto di rendiconto annuale predisposto dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all'Assemblea;

- (c) ratificare la nomina dei membri del Comitato Esecutivo scelti dal Presidente e dal Segretario Generale;
- (d) deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, su ogni altro atto dell'Associazione di carattere economico, patrimoniale e finanziario;
- (e) esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dal Segretario Generale;
- (f) delibera l'ammissione di nuovi Soci, nonché in ordine alla proposta del Comitato Esecutivo per l'esclusione di Soci, da sottoporre all'Assemblea ;
- (g) esprimere parere sulle proposte del Comitato Esecutivo relativamente all'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Istituzioni pubbliche e private che interessano le attività dell'Associazione stessa.

16. Composizione del Consiglio

Il Consiglio è formato da un numero di membri compreso fra 9 (nove) e 15 (quindici) nominati dall'Assemblea. Prima di procedere alla nomina del Consiglio, l'Assemblea determina il numero dei membri da nominare. Il Presidente ed il Segretario Generale, anch'essi nominati dall'Assemblea, sono membri di diritto del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni e comunque fino alla prima Assemblea successiva che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del proprio mandato, un membro del Consiglio divenga socio, titolare o collaboratore di uno Studio legale diverso da quello al quale apparteneva al momento della propria nomina, la prima Assemblea suc-

cessiva potrà discrezionalmente deliberare di sostituirlo o confermarlo nella carica.

Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere confermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o di altro impedimento di uno o più membri del Consiglio, purché resti in carica almeno la metà dei consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio ha facoltà di procedere - mediante cooptazione dei rappresentanti di altri Soci - all'integrazione del Consiglio fino al limite fissato dall'Assemblea al momento della nomina del Consiglio. I membri del Consiglio cooptati decadranno dalla carica in occasione della prima Assemblea successiva, salvo conferma da parte della stessa. In ipotesi di mancata conferma di uno o più membri del Consiglio cooptati, l'Assemblea provvederà alla nomina dei membri del Consiglio in loro sostituzione.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

17. Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, con frequenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente o il Segretario Generale oppure il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario, o qualora ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente o al Segretario Generale almeno 3 (tre) dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio dovranno essere convocate con avviso contenente un sintetico ordine del giorno delle questioni da trattare, trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima

di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un membro del Comitato Esecutivo o, in assenza anche di questi, dal membro del Consiglio designato dai presenti.

I membri del Consiglio sono tenuti a mantenere la riservatezza sugli argomenti trattati e sulle decisioni assunte.

Il libro delle adunanze del Consiglio è tenuto a cura del Segretario Esecutivo e nello stesso vengono inseriti i verbali sintetici delle riunioni del Consiglio e le delibere eventualmente adottate quando abbiano rilevanza esterna.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei propri membri presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Segretario Generale.

IV. Comitato Esecutivo

18. Compiti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

- (a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio e deliberare su ogni questione riguardante lo svolgimento dell'attività interna ed esterna dell'Associazione, secondo le linee generali eventualmente indicate dall'Assemblea, assumendo tutte le iniziative ritenute necessarie od opportune;
- (b) predisporre il progetto di rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea, secondo le proposte di chi la presiede ed in base al relativo preventivo delle spese;

- (c) deliberare su ogni altro atto dell'Associazione di carattere economico, patrimoniale e finanziario che non ritenga di sottoporre al Consiglio;
- (d) esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Segretario Generale;
- (e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, e adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario, inclusa la formulazione di proposta di esclusione all'Assemblea;
- (f) in caso di necessità, verificare anche in corso d'anno la permanenza dei requisiti suddetti in capo ai Soci;
- (g) deliberare l'accettazione con riserva delle domande per l'ammissione di nuovi Soci, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, e proporre al Consiglio l'esclusione di Soci;
- (h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, nonché sulla partecipazione ad iniziative congiunte con altre Associazioni nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, designando i rappresentanti da scegliere tra rappresentanti dei Soci.

Il Comitato Esecutivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Comitato Esecutivo stesso, composte da rappresentanti dei Soci ovvero anche da altri soggetti opportunamente qualificati.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei

propri membri presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Segretario Generale.

19. Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dal Segretario Generale e da altri 3 (tre) membri scelti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale tra i membri del Consiglio. La designazione dei membri del Comitato Esecutivo da parte del Presidente e del Segretario Generale avviene in occasione della prima riunione del Consiglio il quale, preso atto delle designazioni formulate, ne ratifica la nomina con propria delibera. L'eventuale mancata ratifica di uno o più membri del Comitato Esecutivo designati dal Presidente e dal Segretario Generale dovrà essere motivata. In tal caso il Presidente ed il Segretario Generale, tenuto conto delle obiezioni espresse dal Consiglio, dovranno designare altro o altri membri del Comitato Esecutivo in sostituzione di quelli non approvati.

Il Comitato Esecutivo dura in carica 2 (due) anni, e comunque fino alla prima Assemblea successiva che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui, nel corso del proprio mandato, un membro del Comitato Esecutivo divenga socio, titolare o collaboratore di uno Studio Legale diverso da quello al quale apparteneva al momento della nomina, il Consiglio, sentiti il Presidente ed il Segretario Generale, potrà discrezionalmente deliberare di sostituirlo o confermarlo nella carica. Qualora il Consiglio decida per la sostituzione, la designazione del sostituto spetterà congiuntamente al Presidente ed

al Segretario Generale secondo quanto sopra previsto.

Al termine del mandato i membri del Comitato Esecutivo possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Comitato Esecutivo ha facoltà di procedere - mediante cooptazione dei rappresentanti di altri Soci - all'integrazione del Comitato stesso fino al limite statutario. I membri cooptati decadranno alla prima Assemblea successiva, salvo conferma da parte della stessa.

In caso di cessazione del Presidente o del Segretario Generale, per qualsiasi ragione, cessa l'intero Comitato Esecutivo con effetto dalla prima Assemblea successiva, che dovrà essere convocata senza indugio. L'Assemblea procederà alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Segretario Generale, i quali designeranno poi i restanti membri del Comitato Esecutivo e sottoporranno le designazioni alla ratifica del Consiglio secondo quanto stabilito al primo comma del presente art. 19.

I membri del Comitato Esecutivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso di ragionevoli spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

20. Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogniqualvolta il Presidente o il Segretario Generale lo ritengano necessario, ovvero se ne fanno richiesta almeno 2 (due) dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo potrà essere convocato con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un altro membro designato dai presenti.

I componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti a mantenere la segretezza sugli argomenti trattati e sulle decisioni adottate. Soltanto il Comitato Esecutivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note le proprie deliberazioni alle quali esso ritenga opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il libro delle adunanze del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Segretario Esecutivo e nello stesso dovranno essere verbalizzate sinteticamente le riunioni del Comitato Esecutivo e le delibere adottate, quando abbiano rilevanza esterna.

V. Presidente

21. Compiti del Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo e, di concerto con il Segretario Generale, coordina le attività dell'Associazione della quale ha, insieme al Segretario Generale, la legale rappresentanza.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione e la rappresentanza legale della stes-

sa, in via disgiunta rispetto al Segretario Generale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne dirige e coordina l'attività, d'intesa con il Segretario Generale.

VI. Segretario Generale

22. Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale presiede l'Assemblea, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo in caso di impedimento o assenza del Presidente. Il Segretario Generale dirige e coordina, d'intesa con il Presidente, le attività dell'Associazione della quale ha, insieme al Presidente, la legale rappresentanza.

Al Segretario Generale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione e la rappresentanza legale della stessa, in via disgiunta rispetto al Presidente.

Il Segretario Generale sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo, d'intesa con il Presidente.

VII. Segretario Esecutivo

23. Nomina e compiti del Segretario Esecutivo

Il Segretario Esecutivo dell'Associazione è nominato dal Comitato Esecutivo per 2 (due) anni, su proposta del Presidente e del Segretario Generale, ed è scelto fra i membri del Comitato stesso ovvero anche fra altri soggetti.

Il Segretario Esecutivo cura il disbrigo dell'attività ordinaria dell'Associazione e svolge ogni altro compito demandato dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Comitato Esecutivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Esecutivo partecipa di regola alle riunioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio e dell'Assemblea. Al Segretario Esecutivo, qualora non sia stato scelto fra i membri del Comitato Esecutivo, potrà essere attribuito un compenso per l'attività svolta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e approvate dal Comitato Esecutivo, secondo la disciplina applicabile al rapporto di lavoro posto in essere.

VIII. Finanze e Patrimonio

24. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- (a) da una quota fissa di iscrizione di Euro 1.000 (mille) per ogni Socio, da versare all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- (b) da un contributo ordinario annuo per ogni Socio pari a Euro 2.000 (duemila), o nella diversa misura che sarà stabilita dall'Assemblea per ciascun anno successivo, su proposta del Presidente, del Segretario Generale o del Comitato Esecutivo;
- (c) da eventuali contributi straordinari che potranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Presidente, del Segretario Generale o del Comitato Esecutivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle derivanti da quanto precede;
- (d) da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, ovvero di Soci o loro rappresentanti o appartenenti.

Tutti i contributi dovranno essere versati dai Soci in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fattane

dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Segretario Esecutivo, salve eventuali diverse modalità di versamento per contributi straordinari stabilite dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

25. Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione prima del suo scioglimento, anche a seguito della mancata ratifica della sua ammissione da parte dell'Assemblea, non ha diritto alla liquidazione di una quota del patrimonio sociale o al pagamento o restituzione di somme a qualsiasi titolo.

IX. Norme Finali e Generali

26. Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno di calendario.

La tenuta della contabilità dell'Associazione e l'esecuzione degli adempimenti obbligatori, anche fiscali, sono affidate al Segretario Esecutivo secondo le direttive del Presidente e del Segretario Generale, potendo a tal fine avvalersi di consulenti muniti delle necessarie qualifiche professionali.

27. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'eventuale attivo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto dai liquidatori secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo o, in mancanza, dell'Assemblea.

28. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione o di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Comitato Esecutivo e salva approvazione del Consiglio.

29. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Il Comitato Esecutivo e Consiglio di ASLA, 2007-2009:

(da sinistra a destra)

In piedi: Roberto Ceccon; Gian Paolo Coppola (*alter ego* Avv. Maurizio Traverso); Carminantonio del Plato; Aldo Sacchi; Gianni Forlani; Fabrizio Colonna; Fulvio Pastore Alinante; Daniele Bonvicini; Fabio Cappelletti.

Seduti: Cristina Fussi (*alter ego* Avv. Gianni Forlani); Giovanni Lega; Anna Maria Casati; Enrico Bazzano (*alter ego* Avv. Nicola Asti)

Comitato Esecutivo e Consiglio di ASLA

Membri del Comitato Esecutivo

| | |
|--|----------------------------------|
| Giovanni Lega (<i>Presidente</i>) | LCA - Lega Colucci e Associati |
| Fulvio Pastore Alinante (<i>Segretario Generale</i>) | Bryan Cave |
| Daniele Bonvicini | MBL & Partners |
| Fabrizio Colonna | Camozzi Bonissoni & Varrenti |
| Gianluca Ghersini | Gianni Origoni Grippo & Partners |

Altri membri del Consiglio

| | |
|-------------------------|--|
| Nicola Asti | Freshfields |
| Maurizio Bernardi | Pirola Pennuto Zei - Agnoli Bernardi e Associati |
| Fabio Cappelletti | Bonelli Erede Pappalardo |
| Roberto Ceccon | Ceccon & Associati |
| Carminantonio del Plato | del Plato e Associati |
| Gianni Forlani | De Berti Jacchia Franchini Forlani |
| Bruno Gattai | Dewey & LeBoeuf |
| Roberto Mancini | TCM Avvocati Associati |
| Aldo Sacchi | Galbiati, Sacchi e Associati |
| Maurizio Traverso | T&A - Traverso e Associati |

Segretario Esecutivo

Anna Maria Casati

Ph: Michela Veicsteinas

Blue Note
MILANO

RADIO MONTE CARLO



stagione
08/09 concerti

Blue Note

MILANO



World Famous
JAZZ CLUB & RESTAURANT

WWW.BLUENOTEMILANO.COM

BLUE NOTE MILANO
VIA PIETRO BORSIERI 37

I Partner di ASLA

Agenzie di Comunicazione

Barabino & Partners

Foro Bonaparte 22 - 20121 Milano / T: +39 02 72023535 - F: +39 02 8900519
www.barabino.it

Publicis

via Riva Villasanta 3 - 20145 Milano / T: +39 02 31037.1 - F: +39 02 34934892
www.publicis.it

Weber Shandwick

Via Pietrasanta 14- 20141 Milano / T: +39 02 573781 - F: +39 02 57378401/2
www.webershandwick.it

Consulenza Amministrativa e Fiscale

Studio Dr. Marco Arisi Rota

Via Egadi 5 - 20144 Milano / T: +39 02 48019382

Consulenza del Lavoro

Studio Dr. Massimo Brisciani

Via Alfieri, 3 - 25018 Montichiari (BS) / T: +39 030 9961.313
Via Pergolesi, 24 - 20124 Milano / T: +39 02 89785233

Web Agency

Espero srl

Via Cadolini 30 - 20137 Milano / T: +39 02 36556006
www.espero.it

Realizzazioni Audiovideo

UPC srl

Via Baldo degli Ubaldi, 14 - 20156 Milano / T: +39 02 38007721
www.upctv.it

Art Direction e Grafica

Edoardo Steiner

Via Privata Cascia 6 - 20128 Milano / T: +39 02-36526069 - F: +39 02 36526503
e.steiner@steinerdesign.it

Gli Studi Membri

Allen & Overy LLP
Studio Legale Associato
www.allenoverly.com

**Studio Legale Amendolito
& Associati**
www.amendolitoassociati.it

Antonelli Cocuzza & Associati
Studio Legale
www.antonellicocuzza.it

Ashurst LLP
www.ashurst.com

Bacciardi & Partners
Studio Legale Associato
www.bacciardistudiolegale.it

Baker & McKenzie
www.bakernet.com

Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale
www.beplex.com

Bryan Cave LLP
www.bryancave.com

Callipari Studio Legale
www.callipari.net

**Camozzi Bonisconi Varrenti
& Associati**
www.camozzibonisconi.it

Studio Legale Caprarulo
Avvocati Associati
www.caplaw.it

Carnelutti Studio Legale Associato
www.carnelutti.com

Ceccon & Associati
www.aclaw.it

Chiomenti Studio Legale
www.chiomenti.net

**Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP**
www.cgsh.com

**Studio Legale Associato
a Clifford Chance**
www.cliffordchance.com

**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola
Scamoni**
www.cms-aacs.com

Studio Legale CNTTV
www.cnttv.it

**Curtis, Mallet-Prevost,
Colt & Mosle LLP**
www.cm-p.com

De Berti Jacchia Franchini Forlani
www.dejalex.it

**Delfino e Associati,
Willkie Farr & Gallagher LLP**
Studio Legale
www.willkie.com

del Plato e Associati
Studio Legale
www.delplato.it

Dewey & LeBoeuf LLP
Studio Legale
www.deweyleboeuf.com

DLA Piper
www.dla.com

d'Urso Gatti e Associati
Studio Legale
www.dgalex.it

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
www.freshfields.com

**Studio Legale Galbiati,
Sacchi e Associati**
www.lexgsa.it

Gianni, Origoni, Grippo & Partners
www.gop.it

Giliberti Pappalettera Triscornia
www.gptlex.it

Giuffrè Scorcelli Rosa & Partners
Studio Legale
www.gsrplegal.it

Studio Legale Grimaldi e Associati
www.grimaldieassociati.com

Jones Day
www.jonesday.com

La Scala & Associati
Studio Legale e Tributario
www.lascalaw.com

Latham & Watkins LLP
www.lw.com

**LCA - Lega Colucci e Associati
Studio Legale**
www.lcalex.it

Legance - Studio Legale Associato
www.legance.it

**Linklaters LLP
Studio Legale Associato**
www.linklaters.com

Lovells LLP
www.lovells.com

**Macchi di Cellere Gangemi
Studio Legale**
www.macchi-gangemi.com

MBL & Partners
www.mblpartners.it

NCTM Studio Legale Associato
www.nctm.it

Norton Rose LLP
www.nortonrose.com

Orrick LLP
www.orrick.com

Pavia e Ansaldo
www.pavia-ansaldo.it

Pedersoli e Associati Studio Legale
www.pedersoli.it

Piergrossi Bianchini Eversheds
www.pbeversheds.com

**Pirola Pennuto Zei & Associati -
Agnoli Bernardi e Associati**
www.piolapennutozei.it

**Portolano Colella Cavallo
Studio Legale**
www.portolano.it

**Puopolo Geffers Rosen
Bosin & Iacobelli**
www.pgrblaw.com

Studio Legale Rinaldi e Associati
www.rinaldilawf.com

**Rossotto & Partners
in association with Hammonds LLP**
www.rphlex.com

Shearman & Sterling LLP
www.shearman.com

Simmons & Simmons LLP
www.simmons-simmons.com

SJ Berwin LLP
www.sjberwin.com

**SLA Studio Legale Associato
member of the
Osborne Clarke Alliance**
www.sla.it

Studio Legale Sutti
www.sutti.com

**TCM Avvocati Associati
Studio Legale**
www.tcmassociati.eu

**TLS Associazione Professionale
di Avvocati e Commercialisti**
www.pwc.com

Studio Legale Tonucci
www.tonucci.it

Traverso & Associati Studio Legale
www.traverso.it

Trevisan & Cuonzo Avvocati
www.trevisancuonzo.com

Tullio & Partners Studio Legale
www.tulliopartners.eu

**Studio Legale Ughi e Nunziante
con Studio Legale Bernascone & Soci**
www.unlaw.it

**Vita Samory, Fabbrini e Associati
Studio Legale**
www.vita-fabbrini.com

Contenuti

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| PARTE PRIMA | Il Bilancio di ASLA | 3 |
| | Cinque anni di ASLA in Italia | 5 |
| | - Iniziative: | 6 |
| | - Cronologia | 10 |
| PARTE SECONDA | Le Opinioni di ASLA | 13 |
| | <i>Avv. Fabio Cappelletti</i> Cosa serve veramente ai grandi Studi legali associati | 15 |
| | <i>Avv. Sergio Barozzi</i> I grandi Studi: la realtà e la sfida dei tempi | 21 |
| | <i>Avv. Fabio Cappelletti</i> Studi legali associati: pregiudizi e miti da sfatare | 25 |
| | <i>Avv. Fulvio Pastore Alinante</i> Italy: A Call To Arms | 33 |
| | <i>Avv. Maurizio Traverso</i> Perché no? Il tabù della denominazione dello Studio Legale | 37 |
| PARTE TERZA | Rassegna Stampa | 51 |
| | <i>da TopLegal (luglio-agosto 2008)</i> La Confindustria degli Avvocati | 53 |
| | <i>da Il Sole 24Ore (19 settembre 2006)</i> I grandi Studi pro-concorrenza | 57 |
| PARTE QUARTA | L'Associazione | 61 |
| | Lo Statuto | 63 |
| | Comitato Esecutivo e Consiglio di ASLA | 73 |
| | I Partner di ASLA | 75 |
| | Gli Studi Membri | 76 |



Pubblicazione a cura del Comitato Esecutivo di ASLA
Presidente: Avv. Giovanni Lega
Segretario Generale: Avv. Fulvio Pastore Alinante

Le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono personali degli Autori, e non riflettono necessariamente una posizione ufficiale dell'Associazione o dei suoi Soci.

© 2008 ASLA - Associazione Studi Legali Associati

www.aslitalia.it

Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo, salvo autorizzazione scritta di ASLA.

Art Direction: Edoardo Steiner

Stampa: Nava Milano S.p.A., novembre 2008



www.aslitalia.it